

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA**  
**Corso Roma, 35 - 13019 VARALLO SESIA (VC)**

**CONTRATTO DI SERVIZIO**

**PER L'ESERCIZIO IN CONCESSIONE PER IL PERIODO 24.04.2023 –  
31.12.2023 DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE  
NELL'AREA A DOMANDA DEBOLE DELL'ALTA VALSESIA (VAL  
SERMENZA E VAL MASTALLONE) CON OPZIONE DI RINNOVO  
CUP G19I23000110007 CIG 970600832F**

REP. 226

L'anno duemilaventitre il giorno tre del mese di ottobre, alle ore 9,00, in Varallo, in Corso Roma, 35 presso la Sede dell'Unione montana dei Comuni della Valsesia.

Avanti a me Dott.ssa Carla Prina Cerai, Segretario dell'Unione montana dei Comuni della Valsesia, abilitato a rogare i Contratti nell'esclusivo interesse dell'Ente, ai sensi del Decreto del Presidente n. 3 del 07.12.2021

Sono presenti i Signori:

- MARZIA NOVARINA, nata a Varallo il 14.04.1964 e residente a Scopello, Reg. Piana SNC, dipendente dell'Ente, la quale interviene al presente Atto in qualità di Responsabile del Settore Amministrativo, Programmazione, Sviluppo Economico-Sociale dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia, C.F. 82003830021, qui di seguito denominata Ente concedente, esclusa ogni sua responsabilità personale, in esecuzione del Decreto del Segretario n. 5 del


27.12.2022 di nomina del Responsabile del Servizio Amministrativo,  
Programmazione, Sviluppo Economico-Sociale per l'anno 2023

- il sig. ANDREOLI TIZIANO, nato a Varallo, il 06.12.1958, residente in Cravagliana, Fraz. Ferrera (C.F. NDRTZN58T06L669H) il quale interviene al presente Atto in qualità di legale rappresentante della ditta ANDREOLI TIZIANO con sede legale in Varallo, Via Al Bersaglio SNC Reg. Giare, sede fiscale in Cravagliana, Fraz. Ferrera SNC Partita Iva 01271060020, iscritta dal 16/07/1982 nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Vercelli (ora Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte) al n° 133709, qui di seguito denominato Concessionario.



I componenti della cui personale identità e capacità giuridica di contrattare io Segretario sono certo, dichiarano e convengono quanto segue:

#### PREMESSO

- che l'Unione Montana dei comuni della Valsesia ha sottoscritto un Accordo di Programma con l'Agenzia della Mobilità Piemontese - Torino per la realizzazione del Servizio di Trasporto Pubblico di persone nell'area a domanda debole dell'Alta Valsesia, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia della Mobilità Piemontese n. 16 del 22.06.2018 e con deliberazione di Giunta dell'Unione montana n. 55 del 25.06.2018, così come prorogato sino al 31.12.2021 dall'Agenzia della Mobilità Piemontese con propria deliberazione n. 20/2021 del 29/06/2021 e dall'Unione montana con propria deliberazione di Giunta n. 69 del 25/06/2021;



- che la Regione Piemonte non ha terminato l'iter di approvazione del nuovo Programma Triennale dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale (PTS) scaduto il 31.12.2021 e pertanto ha disposto di assicurare solo il finanziamento dei servizi minimi di TPL, dando continuità al PTS 2019-2021 di cui alla D.G.R. n. 7-1782 del 31.07.2020, con i seguenti provvedimenti e scadenze: D.G.R. n. 15-4383 del 22.12.2021 sino al 31.12.2022 e D.G.R. n. 56-6344 del 22.12.2022 sino al 31.12.2023;
- che con nota prot. n. 1678 del 08.02.2023 l'Agenzia della Mobilità Piemontese ha comunicato l'assegnazione delle risorse per il finanziamento dei servizi di TPL operati sul territorio di competenza dell'Unione montana dei Comuni della Valsesia per l'anno 2023 nella misura di complessivi € 211.500,00 al fine di garantire continuità nell'erogazione dei servizi minimi per l'anno 2023 e nelle more delle procedure necessarie all'approvazione del nuovo schema di Accordo di Programma;
- che la restante parte di fondi per la copertura dei Servizi oggetto del presente Contratto di Servizio è assicurata da fondi propri dell'Ente e dalla quota parte dell'IVA ristorata dallo Stato;
- che con delibera di Giunta n. 26 del 13.03.2023 è stato approvato il Capitolato, il Programma di esercizio e il presente Schema di Contratto, nonché il corrispettivo unitario chilometrico a base di gara relativo alla compensazione economica riconosciuta dall'Ente concedente per l'assolvimento dei prescritti obblighi di servizio pari a € 1,40/bus\*km (+ IVA) ;


- che la Regione Piemonte con legge regionale n° 1/2000 e s.m.i. ha stabilito che l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale è regolato dal Contratto di servizio ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 422/97 e s.m.i.;
- che i servizi di che trattasi sono qualificati come concessione di servizi e sono regolamentati da un Contratto di Servizio di tipo "net cost";
- che gli affidamenti con oggetto concessioni di servizi di trasporto passeggeri con bus secondo il modello "net cost" sono disciplinate dal Reg. Ue n. 1370/2007;
- che con Determina a contrattare n. 10 del 15/03/2023 il Responsabile del Servizio Amministrativo Programmazione Sviluppo Economico – sociale l'Unione Montana dei Comuni della Valsesia ha indetto la procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale specificato in oggetto;
- che con Determinazione del Settore Agrario Ambiente Territorio dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia n. 105 del 10.03.2023 - Centrale Unica di Committenza (C.U.C.), istituita con Deliberazione di Consiglio n. 76 in data 31/05/2013 presso la Comunità montana Valsesia (ora Unione Montana dei Comuni della Valsesia) sono stati approvati gli atti per l'espletamento della procedura di gara di che trattasi mediante piattaforma di negoziazione telematica Sintel dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA S.p.A.) di Regione Lombardia;
- che con Determinazione del Settore Agrario Ambiente Territorio dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia (Centrale Unica di Committenza - C.U.C.), n. 148 in data 11/04/2023 è stata approvata la proposta di aggiudicazione

Handwritten blue ink marks on the right side of the page, including a vertical line, a horizontal line, a large scribble, and a signature.


provvisoria a favore dell'Impresa a seguito di esperimento in data 11.04.23 della procedura di gara telematica ID 166738047

- che l'aggiudicazione è diventata efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.lvo 50/2016, a seguito della verifica sul possesso da parte del Concessionario dei requisiti generali, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, che ha avuto esito positivo

- che, con Determinazione del Settore Agrario Ambiente Territorio dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia (Centrale Unica di Committenza - C.U.C.), n. 413 in data 29.08.2023 si è provveduto all'aggiudicazione a favore dell'Impresa

- che come risulta dal Report di aggiudicazione relativo alla procedura telematica ID 166738047 prot. 0775601 in data 11/04/2023, elaborato dalla piattaforma di negoziazione telematica Sintel, l'Impresa ha offerto un ribasso percentuale pari a Euro 0,01 sull'importo a base di gara di € 1,40 bus\*km, fissando l'importo contrattuale relativo al corrispettivo unitario chilometrico delle compensazioni economiche riconosciute al Concessionario per l'assolvimento dei prescritti obblighi di servizio per il periodo 24.04.2023-31.12.2023 pari a complessivi netti Euro 1,39986 bus\*km.

- che con Deliberazione di Giunta n. 40 del 18/04/2023 sono stati approvati i Programmi di esercizio definitivi ai sensi dell'art. 5. Paragrafo 8 del presente Contratto di Servizio e dell'art. 4 Paragrafo 4.1. del Capitolato Speciale di Appalto anche a seguito dell'istituzione del servizio a chiamata "Mercatale"



- che con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo Programmazione Sviluppo Economico Sociale n. 42 del 31.08.2023 è stato approvato l'orario invernale con decorrenza 04.09.23 a seguito di alcuni aggiustamenti necessari per garantire le coincidenze con gli altri concessionari d

- che l'Impresa ANDREOLI TIZIANO, come previsto all'art. 16 dell'allegato Capitolato, ha dato avvio anticipato al servizio di che trattasi con decorrenza 24.04.23, ai sensi dell'art. 32 comma 8, ultimo periodo e comma 13 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. in via d'urgenza, in pendenza di stipula del Contratto di Servizio, dopo l'esecutività del sopracitato provvedimento che ha disposto l'aggiudicazione provvisoria, in considerazione del grave danno all'interesse pubblico derivante dall'eventuale interruzione del servizio di trasporto pubblico locale oggetto della presente concessione

- che l'Impresa ANDREOLI TIZIANO, ha provveduto alla prestazione di Polizza Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e verso prestatori d'opera (RCO) mediante Polizza Fidejussoria n° 2023/0372525867 rilasciata in data 28.04.2023 da Reale Mutua Assicurazioni e copia delle Polizze Responsabilità Civile Auto (RCA) dei mezzi adibiti al servizio, come previsto dall'art. 9 dell'allegato Capitolato

- che l'Impresa ANDREOLI TIZIANO ha reso la documentazione necessaria per la stipula del Contratto e ha provveduto, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 12.03.2004 n. 123, alla prestazione della Cauzione definitiva prevista nell'importo di € 13.741,30 (tredicimilasettecentoquarantunovirgolatrenta) , pari al 10% dell'importo netto a

base di offerta relativo alle compensazioni economiche, mediante Polizza Fidejussoria n° 2023/50/2677272 rilasciata in data 07/09/2023 da Società Reale Mutua di Assicurazioni – Torino (Agenzia Borgosesia) Tale cauzione verrà svincolata a sensi di Legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte del Concessionario, l'Unione Montana dei Comuni della Valsesia avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora l'Unione Montana abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. Resta salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno, laddove la garanzia risultasse insufficiente.

#### **TUTTO CIO' PREMESSO**

Tra le parti come sopra costituite, della cui identità personalmente io sono certo, si conviene e stipula quanto segue:

#### **Art. 1 – Oggetto**

1. L'oggetto del presente Contratto di Servizio è l'esercizio in concessione per il periodo di vigenza contrattuale delle linee di trasporto pubblico locale di persone con autoveicoli nell'area a domanda debole dell'Alta Valsesia (Val Sermenza e Val Mastallone), secondo le modalità e prescrizioni descritte negli articoli seguenti e nell'allegato Capitolato e relativi Programmi di esercizio.

2. I servizi di trasporto pubblico locale di cui al punto 1 sono svolti (per il periodo 24.04.2023-31.12.2023) con:

a) una percorrenza complessiva, stimata sulla scorta dei servizi previsti dagli allegati Programmi di esercizio, pari a complessivi 98.162 bus\*km di cui:

65.792 bus\*km Programma di esercizio invernale (24.04.2023-30.06.2023/04.09.2023-31.12.2023) dal lunedì al venerdì feriali e 32.370 bus\*km Programma di esercizio estivo (01.07.2023-03.09.2023) tutti i giorni escluso il 15 agosto

b) un numero complessivo presunto di utenti, come indicato nel dettaglio nell'allegato Capitolato, pari a n. 7.102 di cui presunti:

- N. 1.651 Utenti generici (Val Sermenza n. 796 – Val Mastallone n. 855)
- N. 5.451 Studenti (Val Sermenza n. 2.721 – Val Mastallone n. 2.730)

c) un ricavo da traffico complessivo presunto pari a € 8.956,91 (al netto dell'I.V.A.), di cui presunti (al netto dell'IVA):

- € 3.221,82 Incassi biglietti generici Linea (stimati con riferimento ai dati consuntivi dello stesso periodo dell'anno precedente)
- € 1.564,09 Incassi vendita abbonamenti diretta del Concessionario (stimati con riferimento ai dati consuntivi dello stesso periodo dell'anno precedente)
- € 4.171,00 Incassi vendita abbonamenti studenti scuola dell'obbligo all'Unione Montana dei Comuni della Valsesia (stimati con la previsione di incassi utenti anno scolastico 2022/2023)

3. Per le specifiche e modalità di espletamento del servizio si rimanda a quanto indicato nell'allegato Capitolato e relativi Programmi di esercizio

#### **Art. 2 - Durata della concessione**

1. La concessione di cui all'art. 1 ha durata dal 24/04/2023 al 31/12/2023 per un totale di giorni di servizio stimati in numero di 193 giorni.

L'Ente concedente, sulla base di proprie valutazioni tecnico-economiche, anche al fine di garantire il prosieguo di un servizio di pubblica utilità, e in conformità con la normativa vigente, potrà proporre al Concessionario la volontà di procedere al rinnovo del Contratto di servizio in essere, alle stesse modalità e condizioni, per il periodo massimo stimato dal 01.01.2024 al 01.09.2024, e comunque non superiore alla durata del Contratto di Servizio oggetto della presente Concessione (193 giorni) . L'esercizio di tale facoltà da parte dell'Ente concedente è comunicato al Concessionario prima della scadenza del contratto

2. Il Contratto di Servizio potrà inoltre essere prorogato, ai sensi dell'art. 106, c. 11, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. su richiesta dell'Amministrazione e con obbligo del Concessionario di accettarlo, alle medesime condizioni e modalità del presente Contratto ai sensi dell'art 23 c. della L. 62/2005 e come confermato dall'ANAC con Deliberazione n. 384 del 17.04.2018 nel caso si renda necessario garantire la continuità del servizio fino alla conclusione di una nuova procedura di gara, per un massimo di mesi 6 (sei) e al subentro di nuovo Concessionario.

3. Sono inoltre fatte salve eventuali proroghe per la prosecuzione del servizio consentite a norma dell'art. 5, paragrafo 5 (provvedimenti di emergenza in caso di interruzione del servizio o di pericolo imminente di una tale situazione) del Regolamento CE n. 1370/2007 e s.m.i. nella durata massima consentita da tale norma (2 anni) e la facoltà di attivare la prosecuzione del contratto di servizio al ricorrere delle condizioni indicate all'art. 4 paragrafo 4 del medesimo Regolamento CE secondo le modalità ivi indicate, qualora allo scadere del

periodo di sei mesi indicato al comma precedente, si rendesse necessario disporre la prosecuzione del servizio per un ulteriore periodo in vista dell'aggiudicazione e/o avvio del servizio da parte di nuovo concessionario. Il Concessionario garantirà l'effettuazione del servizio alle condizioni che saranno determinate con apposito provvedimento.

### **Art. 3 – Obblighi del Concessionario**

1. L'esercizio in concessione delle linee e dei servizi di trasporto pubblico locale oggetto del presente Contratto di servizio è soggetto all'imposizione da parte dell'Ente concedente degli obblighi di servizio previsti dal presente Contratto e da quanto indicato nell'allegato Capitolato e relativi Programmi di esercizio, ai sensi degli artt. 17 e 19 del D.Lgs. 19.11.1997 n. 422 e s.m.i. e dalla L.R. n. 1 del 04.01.2000 e s.m.i.

2. Il Concessionario è tenuto ad espletare i servizi di trasporto pubblico locale secondo gli allegati del Programma di esercizio, nel rispetto dei principi e degli standard qualitativi minimi indicati nel Capitolato.

3. Ai fini della computazione chilometrica annuale il Programma di Esercizio copre 193 giorni.

4. Il Concessionario è responsabile di tutte le attività accessorie allo svolgimento dei servizi, svolte direttamente o avvalendosi di soggetti terzi in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, ed in particolare:

a) della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti propri, in dotazione o in uso esclusivo, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;

- b) della manutenzione ordinaria e straordinaria del parco mezzi;
- c) dell'adozione, nell'espletamento del servizio, dei procedimenti e delle cautele necessari per garantire la sicurezza dei viaggiatori e l'incolumità del personale addetto all'espletamento del servizio;
- d) dell'informazione all'utenza come stabilito nel Capitolato e nel presente Contratto;
- e) dell'adozione di un sistema di monitoraggio che soddisfi i requisiti e le esigenze conoscitive dell'Ente concedente;
- f) della trasmissione allo stesso Ente concedente delle informazioni secondo le periodicità e le richieste indicate nell'allegato Capitolato

5. Ai sensi dell'articolo 18, comma 2 del D. Lgs. n. 422/1997 il Concessionario è obbligato a tenere una contabilità separata relativa al complesso dei servizi di trasporto pubblico locale, volta a consentire la rilevazione analitica dei costi e dei ricavi relativi.

6. Il Concessionario è tenuto ad effettuare, a propria cura e spese e senza oneri ulteriori per l'Ente concedente rispetto a quelli espressamente previsti dal presente Contratto, gli investimenti necessari per garantire un parco automezzi conforme a quanto richiesto dal presente Contratto e dall'allegato Capitolato per l'espletamento del servizio

#### **Art. 4 - Compensazioni economiche – Obblighi dell'Ente concedente**

1. Il corrispettivo unitario chilometrico relativo alla compensazione economica riconosciuta dall'Ente concedente a fronte dell'assolvimento dei prescritti obblighi di servizio pubblico nonché delle agevolazioni tariffarie di cui all'art.

13 del presente Contratto, nella misura definita con l'offerta aggiudicataria, è pari a € 1,39986/bus\*km + IVA per l'intera durata dell'affidamento.

2. L'Ente concedente riconoscerà al Concessionario il periodo 24.04.2023-31.12.2023, una compensazione economica forfettaria, stimata in complessivi Euro 137.413,06 (centotrentasettemilaquattrocentotredici/06) (oltre I.V.A.) con riferimento agli allegati Programmi di esercizio per un totale di 98.162 bus\*km

3. Il corrispettivo globale può variare, in aumento o diminuzione, in base alle eventuali modifiche dei Programmi di esercizio. I corrispettivi spettanti, nei casi di modifiche dei singoli Programmi di esercizio, saranno calcolati sulla base del corrispettivo unitario chilometrico di cui al comma 1

4. Tale importo verrà corrisposto in rate mensili posticipate, previa presentazione, da parte del Concessionario, di regolare fattura di spesa ai sensi di legge e della documentazione prevista dall'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 "Piano Straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", che impone l'obbligo della tracciabilità dei pagamenti, ed acquisizione, da parte dell'Ente concedente, delle certificazioni di regolarità contributiva presso gli Enti assicurativi e previdenziali ai fini degli obblighi connessi con quanto previsto dalla Legge 28/01/2009 n. 2.

#### **Art. 5 Modifica della concessione e del Programma di esercizio**

1. Il chilometraggio del Programma di esercizio è soggetto a modifica per esigenze di pubblica utilità, per sopravvenute esigenze funzionali o sulla base di criteri logistici di opportunità o di organizzazione generale del servizio

2. Le eventuali variazioni, che comportino riduzione o aumento entro il limite del 20% della percorrenza complessiva stimata del periodo, non determinano variazioni dell'ammontare del corrispettivo unitario (chilometrico) delle compensazioni economiche per l'assolvimento dei prescritti obblighi di servizio di cui all'art. 4. e il Concessionario non potrà sollevare eccezioni o pretendere indennità di sorta.

3. Il documento scaturente da tali variazioni in aumento o riduzione costituisce il nuovo Programma di esercizio, che diviene parte integrante e sostanziale del presente Contratto

4. Il corrispettivo dovuto, a seguito della variazione (in riduzione o aumento) delle percorrenze, sarà calcolato sulla base alle percorrenze del nuovo Programma di esercizio con riferimento al corrispettivo unitario chilometrico offerto in sede di gara di cui all'art. 4 del presente Contratto.

5. Oltre la soglia del 20% le variazioni sono consentite nei soli casi di cui all'art. 6 e previa revisione del contratto.

6. Nel caso di eventi di forza maggiore o comunque eventi non prevedibili e non imputabili alle parti il Concessionario, previo assenso dell'Ente concedente, può temporaneamente interrompere o ridurre i servizi di TPL, ovvero svolgerli anche con modalità sostitutive. Le riduzioni temporanee del servizio, ancorché eccedenti il limite di cui al comma 3, non comportano revisione del corrispettivo. Il Concessionario è tenuto altresì a comunicare all'Ente affidante, al più tardi entro le ventiquattro ore successive, qualsiasi sospensione o

variazione di esercizio e gli incidenti verificatisi. L'utenza deve essere informata tempestivamente ed in modo appropriato.

Il corrispettivo dovuto, sarà calcolato in base alle percorrenze effettuate con riferimento al corrispettivo unitario chilometrico offerto in sede di gara

7. Nei casi disposti dalle Autorità per motivi di ordine pubblico e sicurezza pubblica, le riduzioni temporanee del servizio del Concessionario, ancorché eccedenti il limite di cui al comma 3, non comportano variazioni del corrispettivo, a condizione che il Concessionario assicuri nel più breve tempo possibile il ripristino del servizio, anche con modalità di esercizio sostitutive, e informi tempestivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata l'Ente concedente e con mezzi appropriati l'utenza.

Il corrispettivo dovuto, sarà calcolato in base alle percorrenze effettuate con riferimento al corrispettivo unitario chilometrico offerto in sede di gara

8. Gli orari delle corse del Programma di esercizio allegato al Capitolato potranno subire delle variazioni, da concordare ed autorizzare da parte dell'Ente concedente per l'ottimizzazione del servizio,

9. Il Programma di Esercizio allegato al Contratto è soggetto a modifica su richiesta dell'Ente concedente per esigenze di servizio al fine di consentire una tempestiva razionalizzazione del servizio e una migliore corrispondenza dello stesso alle esigenze dell'utenza, in qualunque momento, come previsto ed illustrato all'art. 11 del presente Contratto di Servizio e nell'allegato Capitolato

Il nuovo Programma di esercizio diviene parte integrante e sostanziale del Contratto

### **Art. 6 - Revisione del Contratto**

1. Si fa luogo alla revisione del presente Contratto ed alla conseguente variazione dell'ammontare della compensazione economica di cui all'articolo 4 nei casi in cui, data l'insorgenza di cause di forza maggiore o di mutamenti imprevedibili, sia necessario apportare variazioni al Programma di esercizio allegato al presente Contratto. In tal caso l'ammontare della compensazione spettante all'impresa viene determinato in rapporto all'entità delle diverse prestazioni richieste.

2. Si fa luogo alla revisione del presente Contratto ed alla conseguente variazione dell'ammontare della compensazione economica di cui all'articolo 4 nei casi in cui sia necessario apportare variazioni al Programma di esercizio allegato al presente Contratto in misura superiore (in aumento o riduzione) del 20% del totale delle percorrenze stimate del periodo.

### **Art. 7 - Cause di risoluzione anticipata del contratto di servizio, decadenza e revoca della concessione**

1. L'Ente concedente ha facoltà di revocare la concessione, con provvedimento motivato, previa informazione al Concessionario, per motivi di interesse pubblico, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

2. L'Ente concedente può procedere alla risoluzione anticipata del contratto di servizio, ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1453, primo comma, del Codice Civile, qualora il Concessionario:

a) non adempia agli obblighi derivanti da leggi nazionali o regionali ovvero delle clausole che disciplinano l'intero Contratto di servizio;

- b) non dia inizio al servizio nel termine stabilito, lo abbandoni o lo interrompa per fatto proprio, non dipendente da forza maggiore
- c) effettui il servizio con ripetute ed accertate gravi irregolarità per cause non dipendenti da forza maggiore che compromettano la regolarità o la sicurezza dell'esercizio.
- d) non ottemperi sistematicamente a quanto previsto alle disposizioni impartite dall'Ente concedente, agli obblighi contrattuali od imposti da norme di legge o di regolamento, ovvero dai contratti di lavoro vigenti;
- e) non denunci il personale dipendente agli Enti assicurativi della previdenza sociale, dell'assistenza malattie e dell'assistenza sul lavoro o non effettui il pagamento delle relative contribuzioni, non rispetti le disposizioni normative e gli obblighi contrattuali per il personale.
- f) non vengano rispettate le norme sulla sicurezza del servizio nei luoghi di lavoro
- g) perda, durante il periodo di validità contrattuale, i requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalle vigenti norme per l'esercizio della professione di autotrasportatore di persone su strada.
- h) non provveda alla manutenzione e revisione dei mezzi in accordo alle prescrizioni contrattuali e normative, compromettendo la sicurezza dell'esercizio
- i) venga dichiarato fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali, ovvero sia assoggettato ad amministrazione controllata o concordato preventivo
- j) non osservi il divieto di cessione del Contratto

- k) abbandoni o sospenda ingiustificatamente il servizio
  - l) trasporti un numero di passeggeri superiore a quello risultante sulla carta di Circolazione
  - m) in ogni altro caso di grave inadempimento del Concessionario a giudizio insindacabile dell'Ente concedente e in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente
  - n) nel caso in cui sia stato assegnato al Concessionario dall'Ente concedente un termine per ottemperare a delle prescrizioni e tale termine sia decorso infruttuosamente
3. Nel caso di cui al comma 2 lettera g) la risoluzione decorre dalla data in cui il fatto viene accertato
4. Nel caso di cui al comma 2 lettera b), l'Ente concedente intima al Concessionario per iscritto di adempiere al servizio entro le successive ventiquattro ore, dichiarando contestualmente che decorso inutilmente detto termine il Contratto di servizio s'intenderà senz'altro risolto.
5. Negli altri casi previsti dal comma precedente si applica il termine di cui all'art. 1454 del Codice Civile.
6. Il procedimento di risoluzione avrà luogo previa comunicazione formale dell'Ente concedente, che assegnerà il termine di giorni 15 (giorni) al Concessionario per riscontrare le contestazioni formulate. All'esito della valutazione delle controdeduzioni, verificata la sussistenza della/e violazione/i contestata/e, l'Ente adotterà il provvedimento che sarà notificato a mezzo pec al Concessionario, assegnando il termine per la redazione del verbale di cessazione

del servizio e per gli adempimenti ivi connessi. Il mancato rispetto di uno degli obblighi stabiliti dal presente Contratto e dall'allegato Capitolato, non regolarizzato entro quindici giorni dalla data di ricevimento dell'intimazione ad adempiere, comunicata a mezzo pec, sarà considerato quale recesso senza preavviso del contratto

7. In tutti i casi sopra menzionati l'Ente concedente potrà incamerare l'intera cauzione oltre a comminare al Concessionario ulteriori sanzioni per danni subiti

8 In caso di decadenza della concessione nei casi indicati sopra è escluso qualsiasi indennizzo a favore del Concessionario, il quale dovrà risarcire l'Ente concedente in relazione agli eventuali maggiori oneri che lo stesso dovrà sostenere per il riaffidamento della concessione del servizio ad un diverso gestore ed in relazione agli ulteriori danni subiti.

9. Nel caso di impossibilità sopravvenuta, anche parziale, all'espletamento del servizio per cause non imputabili al Concessionario, l'Ente concedente può chiedere la risoluzione anticipata del Contratto di servizio con eventuale ripetizione dell'indebito, qualora non sia possibile ripristinare il servizio entro un congruo termine con sicurezza e regolarità.

10. Non costituisce titolo per richiedere la risoluzione anticipata del contratto di servizio la sospensione del servizio per cause di forza maggiore o per sciopero, sempre che il Concessionario si attivi, in caso di sciopero attuato in violazione della legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le facoltà riconosciutegli dall'ordinamento a tutela della libertà di movimento dei cittadini.

### **Art. 8 - Norme generali di esercizio della concessione**

1. Il Concessionario deve esercitare tutte le autolinee e i servizi oggetto della concessione nel rispetto delle norme legislative e regolamentari applicabili nel periodo di validità del contratto di servizio, anche se non espressamente richiamate, nonché delle clausole e prescrizioni riportate nel Contratto stesso.

Per quanto non espressamente disciplinato, si applicano le norme del Codice Civile in materia di responsabilità del vettore nei contratti di trasporto.

### **Art. 9 - Risorse umane e obblighi inerenti il personale**

1. Per soddisfare le finalità contenute nel presente contratto, il Concessionario deve avere la disponibilità di personale qualificato, sufficiente a garantire la regolarità, la sicurezza e la qualità del servizio, nel rispetto delle norme vigenti e di quanto indicato nell' allegato Capitolato

2. Il Concessionario assicura il rispetto delle disposizioni legislative e del contratto nazionale di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro e il trattamento previdenziale obbligatorio e complementare, le assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche di tutti i lavoratori addetti al servizio.

3. È a carico del Concessionario ogni onere amministrativo, previdenziale ed assistenziale relativo ai dipendenti.

4. Al servizio pubblico oggetto del presente Contratto dovranno adibirsi esclusivamente conducenti riconosciuti idonei alla mansione in base alla normativa vigente e comunque muniti di patente adeguata al mezzo alla cui guida sono destinati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

5. Il Concessionario deve trasmettere all'Ente concedente, con frequenza annuale e allorquando si verificano modifiche, l'elenco aggiornato del personale addetto al servizio


#### **Art. 10 - Risorse tecniche**

1. Il Concessionario, per tutta la durata del Contratto, dovrà avere la disponibilità degli autoveicoli necessari all'espletamento del servizio nei periodi di maggiore richiesta, regolarmente collaudati ed assicurati secondo le norme di legge, rispondenti alle caratteristiche tecniche minime indicate nell'allegato Capitolato.

2. Il Concessionario è tenuto a trasmettere con cadenza annuale, e allorquando si verificano delle modifiche, all'Ente concedente l'elenco aggiornato comprendente tutti i veicoli utilizzati per l'esercizio dei servizi di trasporto in concessione, ivi compresi i veicoli di riserva ed alternativi autorizzati e quelli utilizzati da eventuali imprese subappaltatrici. L'elenco dovrà altresì contenere rapporti sugli eventuali incidenti e/o danni.

3. Il Gestore deve procedere alla sostituzione dei mezzi temporaneamente non disponibili con altri autorizzati, di cui abbia disponibilità nel rispetto delle vigenti prescrizioni legislative e regolamentari, aventi le caratteristiche tecniche minime indicate nell'allegato Capitolato

4. Il Gestore svolge i servizi oggetto del presente Contratto con i mezzi autorizzati di cui ai precedenti commi, in numero e tipo sufficienti ad assicurare l'effettuazione del medesimo, garantendo gli standard minimi di qualità, nel rispetto degli orari del Programma di esercizio e con la precisa osservanza di



tutte le prescrizioni contenute nel presente Contratto e nell'allegato Capitolato e Programma di esercizio.

5. Il Concessionario dovrà conservare su ogni mezzo copia della concessione e degli orari approvati dall'Ente concedente ed esporre, in modo ben visibile dall'esterno, l'indicazione degli estremi di percorso della corsa in cui il mezzo è impiegato.

6. Il Concessionario dovrà richiedere l'autorizzazione all'Ente concedente per alienare i mezzi impiegati sulle linee oggetto del presente Contratto di servizio, nonché per immatricolare ed impiegare altri mezzi su tali linee rispetto a quanto indicato in sede di stipula del presente Contratto di servizio.

#### **Art. 11 - Modalità di esercizio ed orari**

1. Il Concessionario deve esercitare le linee di trasporto pubblico oggetto del presente Contratto di servizio secondo le modalità di esercizio e le prescrizioni contenute nel Contratto medesimo e nell'allegato Capitolato e relativi Programmi di esercizio, che costituiscono parte integrante del presente contratto

.2. Il Concessionario deve rispettare le prescrizioni di esercizio riportate nell'articolo 12 e quelle di volta in volta impartite, per motivi di pubblica utilità, dall'Ente concedente.

3. I servizi verranno assicurati rispettando gli orari e le fermate previste dall'allegato Programma di esercizio e garantendo la regolarità delle corse, la sicurezza e gli standard minimi di qualità di cui al successivo art. 15

4. Il Concessionario può effettuare di propria iniziativa unicamente eventuali variazioni dei servizi dovuti a cause di forza maggiore, sciopero o

l'effettuazione di corse suppletive ammesse, che dovranno essere comunicate dal Concessionario all'Ente concedente entro il primo giorno lavorativo successivo all'evento. Tutte le altre variazioni alle modalità di esercizio ed agli orari che si rendessero necessarie dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Ente concedente.

5. Gli orari delle corse del Programma di esercizio allegato al Capitolato potranno subire delle variazioni, da concordare ed autorizzare da parte dell'Ente concedente, ai fini del miglioramento del servizio, anche con riferimento ad eventuali coincidenze, esigenze dell'utenza, ricognizione del percorso e del tempo di percorrenza dello stesso, mutati tempi di percorrenza del percorso o qualsiasi altro motivo legato all'ottimizzazione del servizio.

6. Si rimanda inoltre a quanto indicato in proposito nell'allegato Capitolato al paragrafo "Modifiche e flessibilità del Programma di esercizio"

7. Il nuovo Programma di esercizio diviene parte integrante e sostanziale del Contratto

#### **Art. 12 - Prescrizioni di esercizio**

1. Il Concessionario deve effettuare i servizi solo sui percorsi previsti dai "Programmi di esercizio", effettuando tutte e solo le corse previste, secondo gli orari approvati dall'Ente concedente, e con le modalità descritte nell'allegato Capitolato, così come approvati con Deliberazione di Giunta n. 26 del 13.03.23 e n. 40 del 18.04.23.

2. Il Concessionario deve rispettare tutte le norme e limitazioni contenute nell'allegato Capitolato.

3. Il Concessionario deve esporre alle fermate principali di ogni comune gli orari delle autolinee transitanti, mantenendoli aggiornati.

4. Il Concessionario deve comunicare all'Ente concedente ogni incidente, sospensione, variazione od anomalia di esercizio, anche non dipendente da colpa o volontà del Concessionario.

5. Il Concessionario deve ottemperare a tutte le prescrizioni, generali e particolari, emanate dall'Ente concedente.

6. E' fatto obbligo al Concessionario di stipulare tutte le polizze assicurative previste dal Capitolato e dalla normativa vigente garantendo la copertura per tutto il periodo contrattuale. Il massimale minimo per i danni a persone o cose dovrà essere almeno pari ai minimi di legge.


#### **Art. 13 - Struttura tariffaria e agevolazioni**

1 Il Concessionario deve adottare le tariffe regionali per servizi automobilistici di linea extraurbani in vigore al momento della sottoscrizione del presente Contratto, così come definite dall'Agenzia della Mobilità Piemontese, e a cui si rimanda,

2. Il Concessionario è tenuto ad adeguare le tariffe ed il sistema tariffario nel suo complesso in coerenza con gli atti emanati dalla Regione e dall'Agenzia della Mobilità Piemontese nel periodo di efficacia del presente Contratto.

3. Tutti i ricavi derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio competono integralmente al Concessionario.

4. Nell'ambito della propria politica commerciale e di attivazione di eventuali altri sistemi di trasporto alternativi (ad esempio trasporto a chiamata), il



Concessionario potrà comunque introdurre titoli di viaggio e tariffe ulteriori rispetto a quelle indicate precedentemente.

5. Il Concessionario deve applicare i titoli di gratuità e le agevolazioni tariffarie secondo le disposizioni normative statali e regionali, a cui si rimanda, vigenti all'atto di sottoscrizione del presente Contratto ovvero introdotte in corso di validità.

6. Per gli utenti provenienti dalla Val Sermenza e Val Valmastallone con destinazione Borgosesia, in possesso di abbonamento emesso dal Concessionario della linea Alagna – Varallo - Vercelli, il Concessionario dovrà applicare un'agevolazione tariffaria sugli abbonamenti della linea Carcoforo-Balmuccia-Varallo e Rimella-Fobello-Varallo corrispondente all'importo (classe) derivante dalla differenza tra l'importo (classe) per l'acquisto di un unico abbonamento con destinazione Borgosesia e l'importo (classe) della fermata intermedia di cambio linea (Balmuccia e Varallo) . Tale agevolazione si applica solo sull'acquisto della medesima tipologia di abbonamento (settimanale, mensile, trimestrale) applicabile con riferimento al periodo di durata della presente concessione.

7. L'ammontare del minore introito a fronte delle agevolazioni di cui ai precedenti commi 5) e 6) resta a carico del Concessionario ed è compensato dal corrispettivo relativo alle compensazioni economiche per l'assolvimento dei prescritti obblighi di servizio pubblico riconosciuto dall'Ente concedente.

8. L'organizzazione e la gestione della rete di vendita, nonché la commercializzazione dei titoli di viaggio sono a cura del Concessionario.

#### **Art. 14 - Biglietti ed abbonamenti**

1. Il Concessionario deve adottare i titoli di viaggio previsti dalla Regione Piemonte in vigore al momento della sottoscrizione del presente Contratto e in coerenza con gli atti emanati dalla Regione e dall'Agenzia della Mobilità Piemontese nel periodo di efficacia del presente Contratto

#### **Art. 15 - Standard minimi di qualità del servizio**

I servizi di cui al presente Contratto dovranno garantire standard qualitativi in termini di età, manutenzione, affidabilità, confortevolezza e pulizia dei veicoli, e di regolarità delle corse, rispondenti a quelli richiesti in sede di appalto nell'allegato Capitolato ed eventualmente offerti in sede di aggiudicazione della gara.

#### **Art. 16 - Informazione all'utenza**

1. Il Concessionario deve assicurare una costante ed aggiornata informazione ai viaggiatori sui servizi offerti mediante:

- segnalazione delle fermate con l'indicazione della linea in transito e relativi orari (almeno nella fermata principale di ogni comune),
- pubblicazione e diffusione dell'orario generale dei servizi, delle sue variazioni e modifiche anche temporanee
- segnalazione, a bordo dei mezzi, e con comunicati a mezzo stampa a seconda dell'importanza dell'evento, di scioperi, deviazioni, soppressioni od ogni altra anomalia di servizio con congruo anticipo.

2. Il Concessionario è tenuto a garantire un'efficace informazione all'utenza, sugli orari, sulle caratteristiche dei servizi offerti, sulle tariffe e le modalità di vendita dei titoli di viaggio.

3. Al verificarsi delle variazioni degli orari dei servizi, con particolare riguardo al passaggio dall'orario invernale a quello estivo e viceversa, e comunque in ogni altro caso che preveda un cambiamento degli orari e dei percorsi, il Concessionario si impegna a garantire una tempestiva informazione all'utenza nei giorni precedenti l'entrata in vigore del nuovo orario e del nuovo servizio. La disposizione di cui al precedente periodo costituisce standard di qualità del servizio.

4. Il Concessionario è unico responsabile di tutte le attività di informazione e assistenza all'utenza.

5. Il Concessionario è tenuto a migliorare la comunicazione ed i rapporti con l'utenza anche mediante specifici piani di comunicazione e/o attraverso specifici interventi di formazione e di aggiornamento del personale

6. Il Concessionario deve diffondere al pubblico la Carta dei Servizi (Carta della Mobilità) di cui al successivo art. 17 con indicazione dei diritti e dei doveri dei viaggiatori e le modalità di accesso all'informazione e di presentazione di eventuali reclami, che definisca i livelli qualitativi minimi garantiti, che preveda opportune forme di risarcimento in caso di disservizi avvenuti per motivi dipendenti dal Concessionario stesso.

7. Il Concessionario deve verificare, almeno una volta nel corso della durata del presente Contratto, il grado di soddisfazione dei viaggiatori per i servizi erogati mediante apposita indagine, comunicandone i dati all'Ente concedente

#### **Art. 17 Carta dei Servizi**

1. Fermo restando gli standard qualitativi minimi di cui all'articolo 15, il Concessionario è tenuto ad elaborare la "Carta dei Servizi" (Carta della Mobilità) ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della legge 11 luglio 1995, n. 273, secondo lo schema generale di riferimento allegato al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 30.12.1998.

2. Il Concessionario si impegna a monitorare gli standard di qualità previsti dalla Carta dei Servizi e ad avviare le azioni di propria competenza finalizzate al miglioramento del livello di soddisfazione degli utenti. La Carta definisce gli standard di servizio da garantire all'utenza e costituisce il documento principale per l'attività di sviluppo e monitoraggio della qualità erogata.

3. La diffusione al pubblico dei contenuti e degli obiettivi previsti nella Carta dei Servizi è a carico del Concessionario che provvede a mezzo stampa, volantini informativi, sito Internet ed attraverso ogni ulteriore canale di comunicazione che riterrà opportuno.

#### **Art. 18 Interruzione dei servizi**

1. L'esecuzione dei servizi non può essere né interrotta né sospesa dal Concessionario, salvo cause di forza maggiore ed eventi non prevedibili e non imputabili alle parti e nel caso del mancato versamento da parte dell'Ente

concedente del corrispettivo relativo alle compensazioni economiche di almeno quattro mensilità consecutive.

2. In caso di mancata esecuzione del servizio da parte del Concessionario per cause diverse da quelle previste nel precedente comma 1, l'Ente concedente, ferma restando la decadenza del Concessionario, attua le procedure necessarie per garantire, in ogni caso, l'erogazione del servizio, con rivalsa sul Concessionario per le spese sostenute.

#### **Art. 19 - Sciopero**

1. Il Concessionario deve osservare le disposizioni inerenti le garanzie in caso di sciopero nei servizi pubblici, ai sensi della normativa vigente in materia

2. Il Concessionario deve inoltre attivarsi per garantire il servizio anche in caso di sciopero effettuato in violazione di tali norme.

3. Il Concessionario garantisce, altresì, la relativa comunicazione all'Ente concedente, e all'utenza.

4. La diminuzione dei servizi in caso di sciopero comporta l'integrale riduzione del corrispettivo dovuto per un importo calcolato in base alle percorrenze non effettuate ed al corrispettivo unitario chilometrico offerto in sede di gara

#### **Art. 20 - Informazioni all'Ente concedente e monitoraggio del servizio**

1. Il Concessionario deve informare tempestivamente l'Ente concedente di tutte le anomalie che si verificano durante il servizio, anche per cause accidentali.

2. Il Concessionario deve fornire all'Ente concedente le informazioni sotto elencate, oltre a quelle previste da altri articoli del presente Contratto e dal

Capitolato, ed ogni altro chiarimento richiesto dall'Ente stesso per i fini istituzionali:

- Copia della Carta dei Servizi
- Completa rendicontazione del servizio svolto con cadenza mensile
- Documentazione dei ricavi del traffico rilevati per i singoli servizi

#### **Art. 21 - Garanzie**

1. Il presente contratto deve rispettare il Reg. Ue 1307/2007 e s.m.i e il D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i., nonché quanto previsto dal Reg. CE n. 1071/2009. L'Ente concedente garantisce certezza finanziaria e copertura di bilancio.

#### **Art. 22 - Vigilanza e verifiche**

1. Le funzioni di controllo sul servizio previste dalla vigente normativa e dal Contratto di servizio spettano all'Ente concedente, che può effettuare apposite verifiche e, a tal fine, richiedere al Concessionario i dati di esercizio relativi allo svolgimento del servizio oggetto del Contratto.

2. Il Concessionario ha l'obbligo di agevolare l'esercizio dell'attività di cui al primo comma, consentendo l'esame degli autoveicoli e fornendo i dati richiesti all'Ente concedente.

3. Il Concessionario si impegna a fornire tutti i dati richiesti oltre che su supporto cartaceo, debitamente sottoscritto dal rappresentante legale, anche su supporto informatico.

#### **Art. 23 - Sanzioni**

1. Ai sensi dell'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni, dell'art. 19 comma 3 del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 e

dell'art. 19 della L.R. della Regione Piemonte 4 gennaio 2000 n. 1 e s.m.i., per ogni violazione degli obblighi previsti dal Contratto di servizio, dalla concessione o, in generale, derivanti da obblighi di legge, qui di seguito indicate e non giustificate, l'Ente concedente potrà applicare la sospensione provvisoria del pagamento dell'importo mensile dovuto nelle seguenti misure:

- impiego di personale non in possesso dei requisiti: fino a € 1.000,00
- mancata corrispondenza degli automezzi impiegati nel servizio a quelli indicati in sede di aggiudicazione, conformi a quanto richiesto dal Capitolato, fatte salve future e nuove acquisizioni o successive variazioni dovute a necessarie sostituzioni, a rinnovo o miglioramento del parco macchine: fino a € 1.000,00
- mancato servizio per un intero giorno, salvo cause di forza maggiore: fino a € 2.000,00
- mancato servizio per un'intera linea, salvo cause di forza maggiore: fino a € 1.000,00
- mancato servizio per ogni corsa, salvo cause di forza maggiore: fino a € 100,00 a corsa
- mancata disponibilità dei mezzi di scorta dichiarati in sede di aggiudicazione: fino a € 500,00 (per ogni giorno di mancata disponibilità)
- variazione non autorizzata del programma di esercizio: fino a € 2.000,00
- mancato rispetto delle tariffe, degli orari e delle fermate: fino a € 1.000,00
- mancato rispetto dei principi relativi alla Carta dei servizi: fino a € 1.000,00
- inosservanza degli obblighi di informazione all'Ente concedente: fino a € 1000,00
- mancato rispetto delle disposizioni previste agli artt. 15 e 16 : fino a € 1.000,00

- lievi infrazioni a prescrizioni o a norme di sicurezza: fino a € 1.000,00

2. La determinazione delle sanzioni sarà rapportata dall'Ente concedente alla gravità della violazione e verrà tenuto conto, altresì, dell'opera svolta dal Concessionario per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

3. I fatti che comportano le violazioni di cui ai commi precedenti sono contestati al Concessionario con contestuale fissazione di un termine, non inferiore a 30 giorni, per la presentazione delle controdeduzioni. Il Concessionario può far pervenire all'Ente concedente scritti difensivi o documenti e può presentare istanza di audizione personale.

4. Decorsi sessanta giorni dalla data della contestazione della violazione senza che essa sia stata rimossa, ovvero senza che sia stata fornita valida giustificazione, le somme oggetto delle sospensioni di cui al comma 1 vengono definitivamente trattenute a titolo di penale.

5. L'applicazione delle sanzioni come sopra descritte non estingue il diritto di rivalsa dell'Ente concedente nei confronti del Concessionario per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali il Concessionario rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per ogni inadempienza.

6. Per inadempienze più gravi relative al servizio, l'Ente concedente si riserva l'adozione di misure più severe, da adottarsi di volta in volta fino alla risoluzione del Contratto. Ove ciò non fosse sufficiente, l'Ente concedente potrà

rivalersi sulla garanzia e, in caso di insufficienza anche di quest'ultima, con qualsiasi altro mezzo previsto dalla legge.

7. L'Ente concedente potrà stabilire di non applicare alcuna penalità qualora l'inadempimento, seppure accertato, non rivesta carattere di gravità, non abbia comportato danni per l'Ente, non abbia causato alcun disservizio e si sia verificato per la prima volta, con la precisazione che dovranno sussistere contemporaneamente tutte e quattro le predette condizioni. Inoltre, qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza potrà essere comminata una semplice ammonizione scritta.

8. Il pagamento delle penalità non libera il Concessionario dalla responsabilità per i danni causati.

9. Per quanto non disciplinato espressamente, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e successive modificazioni.

#### **Art. 24 – Recesso**

1. L'Ente concedente si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, a proprio insindacabile giudizio, con atto motivato e con obbligo di preavviso di almeno 45 giorni, con modalità idonee (p.e.c., od altro mezzo con data certa) nei seguenti casi:

- in caso di modifiche o revisione sostanziale dell'organizzazione dei servizi o di parte di essi;
- nei casi in cui venga meno l'interesse pubblico, o siano sorte nuove e preponderanti esigenze di interesse pubblico;

- qualora il servizio di trasporto risulti inadeguato, per estensione o intensità alle sopravvenute esigenze dell'utenza;
  - nel caso di necessità di soppressione di talune linee di trasporto, tali da rendere eccessivamente oneroso, per l'Ente concedente, la prosecuzione del rapporto contrattuale in essere;
  - qualora siano venute meno le esigenze pubbliche definite dagli strumenti di programmazione, in seguito ad avvenuta modifica degli stessi;
  - in tutti i casi in cui siano sorte nuove, diverse e preponderanti esigenze di interesse pubblico.
  - qualora sia necessario od opportuno sopprimere o sospendere il servizio, anche parzialmente, per cause di forza maggiore e non sia possibile ripristinarlo con sicurezza e/o continuità
2. In caso di recesso dell'Ente concedente, il Concessionario ha diritto al pagamento delle compensazioni economiche relative ai servizi prestati, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto di Servizio, rinunciando espressamente, fin d'ora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 C.C..
3. Il Concessionario è comunque tenuto al proseguimento del servizio sino al subentro di eventuale nuovo Concessionario.

#### **Art. 25 - Responsabilità**

1. Il Concessionario assume ogni responsabilità, con conseguente manleva per l'Ente concedente, inerente l'organizzazione e l'esercizio del servizio oggetto del Contratto.

2. Il Concessionario, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, è tenuto ad osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili in materia e le norme e gli obblighi previsti dal Contratto di servizio.

#### **Art. 27 – Cauzione definitiva**

1. La cauzione, costituita ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ha validità fino a dichiarazione liberatoria da parte dell'Ente concedente e comunque non oltre 12 mesi dopo la conclusione del presente Contratto, comprese le eventuali integrazioni e proroghe

2. L'Ente concedente ha facoltà di escutere la cauzione in relazione agli specifici inadempimenti del Concessionario.

3. Resta salvo ed impregiudicato il diritto dell'Ente concedente al risarcimento di un eventuale danno non coperto, in tutto o in parte, dalla cauzione versata dal Concessionario.

#### **Art. 28 - Controversie**

1. In caso di contenzioso è competente il Foro di Vercelli

#### **Art. 29 - Clausole finali**

1. Le spese contrattuali e di registrazione sono a carico del Concessionario che le assume senza rivalsa.

2. Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di trasporti ed alle altre disposizioni di legge in vigore.

3. Il presente Contratto non può essere ceduto, a pena di nullità,

4. Ai sensi dell' art.13 del Dlgs n.196/2003 e del Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (GDPR) i dati personali forniti, non sensibili, verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del procedimento e del contratto di cui si riferiscono e saranno conservati presso gli Uffici dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia.

5. Il presente Contratto riguarda opere e servizi soggetti ad I.V.A. e pertanto si richiede, ai fini fiscali, la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.04.1986 n° 131. L'imposto di bollo viene assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22.02.2007, mediante modello unico informatico, per l'importo di € 45,00.

6. E' parte del Contratto l'allegato Capitolato Speciale di Appalto e se pur non materialmente allegato, il Patto di Integrità ai sensi dell'art. 1, comma 17, della Legge 190/2012, sottoscritto dal Concessionario per accettazione in sede di presentazione dell'offerta

E richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 36 pagine, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono ed il sottoscritto lo firma a sua volta.

L'Impresa: Andreoli Tiziano - Il Legale rappresentante: Tiziano Andreoli

L'Unione montana dei Comuni della Valsesia - Il Responsabile del Settore  
Amministrativo Programmazione Sviluppo Economico-Sociale: Dott.ssa Marzia  
Novarina

*Marzia Novarina*

Il Segretario: Dott.ssa Carla Prina Cerai

*Carla Prina Cerai*



*[Handwritten signature]*



# UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA

Corso Roma, 35 - 13019 Varallo (VC) tel. 0163 51555 – 53800 fax 0163 52405  
C.F. 82003830021 [cert@pec.unionemontanavalsesia.it](mailto:cert@pec.unionemontanavalsesia.it) [www.unionemontanavalsesia.it](http://www.unionemontanavalsesia.it)



## CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

**PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE PROCEDURA APERTA DI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NELL’AREA A DOMANDA DEBOLE DELL’ALTA VALSESIA (VAL SERMENZA E VAL MASTALLONE). PERIODO 24.04.2023-31.12.2023 CON OPZIONE DI RINNOVO - CUP G19I23000110007 CIG 970600832F**

### Art. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Il presente Capitolato disciplina l’esercizio in concessione di tipo “net cost”, ai sensi del Reg. CE n. del 23 ottobre 2007 ( Modificato da Regolamento (UE) 2016/2338 del 14 dicembre 2016 e rettificato da Rettifica GU L 52 del 24.02.2012 pag. 32 (1370/2007) dei servizi di Trasporto Pubblico Locale di persone con autobus di proprietà o in disponibilità del Concessionario nell’area a domanda debole dell’Alta Valsesia (Val Sermenza e Val Mastallone), da effettuarsi mediante le indicazioni contenute nei “Programmi di esercizio” allegati al presente Capitolato, nei soli giorni feriali (dal lunedì al venerdì) per il Programma di esercizio invernale e tutti i giorni (festivi compresi) nel Programma di esercizio estivo, e secondo le modalità e prescrizioni descritte dettagliatamente nel presente Capitolato e nell’allegato Contratto di Servizio, ed eventualmente di quello integrativo/sperimentale offerto in sede di gara.
2. Il servizio è regolato dalle norme del bando e disciplinare di gara, oltre che dalla normativa vigente specifica di settore, comunitaria, statale e regionale che qui si intende richiamata
3. In rapporto al principio di concorrenza e ai criteri definiti dall’art. 5 del Regolamento CE n. 1370/2007 nella procedura si applicano le disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e sm.i. (di seguito denominato anche Codice) volte a garantire i principi dell’ordinamento comunitario, nonché dalle disposizioni del Codice applicabili.  
Ai sensi dell’art. 18 del D.lsg 50/2016 le disposizioni del Codice non si applicano alle concessioni di servizi di trasporto pubblico di passeggeri ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007
4. Si applicano inoltre le norme di cui al Regolamento (CE) n. 1071/2009 (come modificato dal Regolamento CE n. 1055/2020), al D.Lgs. 22.12.2000 n. 395 e s.m.i., D.M. 28.04.2005 n. 161 (Regolamento attuazione Dlgs 395/200), al Decreto Dirigenziale 291/11 del 25.11.2011, al Decreto Dirigenziale 145 del 08.04.2022 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Il D.Lgs. 422/1997 e s.m.i. e la L.R. 1/2000 e s.m.i.
5. Il Servizio, inoltre, è regolato dalle norme dei D.M. Infrastrutture e Trasporti 18.04.1977, 13.01.2004 e 01.04.2010 (caratteristiche costruttive degli autobus) e s.m.i., dal D.lgs 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e s.m.i.258/1992 e relativo Regolamento di attuazione D.P.R. 495/1992 (codice della strada)
6. L’espletamento del servizio e l’adempimento degli impegni e degli obblighi dell’Ente concedente, nonché del Concessionario saranno regolati mediante Contratto di Servizio redatto nel rispetto di quanto disposto dal presente Capitolato.
7. Il Concessionario deve esercitare tutti i servizi oggetto della concessione nel rispetto delle norme legislative e regolamentari applicabili nel periodo di validità del Contratto di servizio, anche se non espressamente richiamate, nonché le clausole e prescrizioni riportate nel Contratto medesimo.
8. Per quanto non espressamente disciplinato, si applicano le norme del Codice Civile in materia di responsabilità del vettore nei contratti di trasporto

### Art. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE. OPZIONI E PROROGHE

1. **La durata della concessione** viene fissata in 193 giorni di servizio **dal 24.04.2023 al 31.12.2023 (con opzione di rinnovo)**
2. **Rinnovo:** l’Ente concedente, sulla base di proprie valutazioni tecnico-economiche ed in conformità con la normativa in vigore, potrà proporre al concessionario la volontà di procedere al rinnovo del contratto in essere alle stesse modalità e condizioni, **per il periodo 01.01.2024-01.09.2024**. L’esercizio di tale facoltà da parte dell’Ente concedente è comunicato al Concessionario prima della scadenza del contratto
3. **Proroga tecnica** di cui all’art. 106, c. 11, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.: Alla scadenza della concessione, qualora, l’Ente concedente non abbia ancora provveduto ad individuare il successivo contraente, non avendo completato le formalità relative all’appalto e conseguente affidamento del servizio, la durata del Contratto di Servizio in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente, per un massimo di mesi 6 (sei) (ai sensi dell’art 23 c. della L. 62/2005, come confermato dall’ANAC con Deliberazione n. 384 del 17.04.2018). In tal caso il concessionario è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto

del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni

4. Sono inoltre fatte salve **eventuali proroghe per la prosecuzione del servizio** consentite a norma dell'**art. 5, paragrafo 5** (provvedimenti di emergenza in caso di interruzione del servizio o di pericolo imminente di una tale situazione) del **Regolamento CE n. 1370/2007 e s.m.i.** nella durata massima consentita da tale norma (2 anni) e la facoltà di attivare la prosecuzione del contratto di servizio al ricorrere delle condizioni indicate **all'art. 4 paragrafo 4 del medesimo Regolamento CE** secondo le modalità ivi indicate

### Art. 3 – VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE

#### 3.1 VALORE CONCESSIONE dal 24.04.2023 al 31.12.2023

1. Il valore presunto stimato della concessione per il periodo contrattuale, **dal 24.04.2023 al 31.12.2023**, pari a n. 193 giorni di servizio (come da Programmi di esercizio allegati), è quantificato in **€ 146.383,71** (oltre IVA) di cui:

a) **€ 137.426,80** (oltre I.V.A. 10%) relativi alla compensazione economica per assolvimento dei prescritti obblighi di servizio imposti, dei minori introiti derivanti dai titoli di gratuità e dalle agevolazioni tariffarie previste, vigenti all'atto di sottoscrizione del contratto ovvero introdotte in corso di validità del medesimo, comprese quelle relative alla libera circolazione, come disposto dalla Regione Piemonte, e quelle indicate negli allegati al presente disciplinare e nel Contratto di Servizio, calcolata su un corrispettivo chilometrico unitario (posto a base di gara) pari a € 1,40/km.

b) **€ 8.956,91** (al netto dell' I.V.A. 10%) relativi alla stima degli incassi derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio. L'importo presunto è stimato sulla base degli introiti registrati nelle dichiarazioni e monitoraggi dell'Impresa che ha gestito sinora i servizi oggetto dell'appalto con riferimento allo stesso periodo dell'anno 2022 e per quanto concerne gli introiti degli abbonamenti degli studenti della scuola dell'obbligo in capo all'Unione Montana dalla stima di acquisto degli abbonamenti da parte dell'Ente riferita allo stesso periodo dell'a.s. 2022-23, in costanza di ricavi ed in assenza di ipotesi di variazioni tariffarie.

Il valore degli incassi dei titoli di viaggio è indicato e valutato in ragione del calcolo del valore stimato dell'appalto di servizio, trattandosi di importo suscettibile di variazione.

2. L'ammontare dei servizi per il suddetto periodo contrattuale (24.04.2023-31.12.2023) sulla scorta dei Programmi di servizio allegati al presente Capitolato è stimato in complessivi 98.162,00 bus\*km di cui:

- 65.792 bus\*km Programma esercizio invernale (24.04.2023-30.06.2023-04.09.2023-31.12.2023)
- 32.370 bus\*km Programma esercizio estivo (01.07.2023-03.09.2023)

#### 3. L'importo del corrispettivo unitario chilometrico relativo alle compensazioni economiche posto a base di gara è pari a € 1,40/km + IVA

Non sono previsti costi della sicurezza contrattuali

4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il servizio non presenta rischi da interferenze, dovendosi svolgere l'attività dell'appaltatore in luoghi diversi da quelli di pertinenza della stazione appaltante, **per cui gli oneri specifici per la sicurezza da interferenza sono pari ad Euro zero.** Di conseguenza, e in applicazione della determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 05.03.2008, la Stazione appaltante non è tenuta a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti

5. Ai sensi dell'art. 95, comma 10, d.lgs 50/2016 l'operatore economico deve, **a pena di esclusione**, indicare nell'offerta economica i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 26 comma 6 del d.lgs 81/2008.

6. Al Concessionario sono riconosciuti:

- la titolarità dei ricavi tariffari derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio
- i ricavi e vantaggi economici derivanti dalle iniziative di valorizzazione commerciale legale all'esercizio del servizio

#### ➤ Stima degli introiti dalla vendita di titoli di viaggio per il periodo 24.04.23-31.12.23

L'importo presunto degli introiti derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio, come sopra stimato, pari a complessivi **€ 8.956,91** (al netto dell' I.V.A. 10%) (= € 9.852,60 IVA 10% compresa) deriva dai seguenti incassi:

- Incassi biglietti utenti generici Linea (apr-dic 22) = € 3.2211,84 (netto IVA) /€ 3.544,00 (Iva 10% compresa)
- Incassi abbonamenti da vendita diretta del Concessionario (mag-dic 22) = 1.564,09 (netto IVA)/ € 1720,50 (Iva 10% compresa)
- Incassi abbonamenti da vendita abbonamenti all'Unione montana dei Comuni della Valsesia per n. 16 studenti scuola dell'obbligo (a.s. 2022/23) = € 4.171,00 (netto IVA)/€ 4.588,10 (Iva 10% compresa)

### 3.2. OPZIONE RINNOVO

#### VALORE CONCESSIONE dal 01.01.2024 al 01.09.2024

1. Il Contratto di Servizio può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per il periodo 01.01.2024-01.09.2024 pari a presunti 189 giorni di servizio (giorni feriali, dal lunedì al venerdì del Programma di esercizio invernale e tutti i giorni, festivi compresi del Programma di esercizio orario estivo)

2. Il valore presunto stimato della concessione per il periodo contrattuale oggetto di rinnovo, dal 01.01.2024 al 01.09.2024, pari a n. 189 giorni di servizio, è di **€ 142.200,47** (oltre IVA) di cui:

a) **€ 134.593,20** (oltre I.V.A. 10%) relativi alla compensazione economica per assolvimento dei prescritti obblighi di servizio imposti, dei minori introiti derivanti dai titoli di gratuità e dalle agevolazioni tariffarie previste, vigenti all'atto

di sottoscrizione del contratto ovvero introdotte in corso di validità del medesimo, comprese quelle relative alla libera circolazione, come disposto dalla Regione Piemonte, e quelle indicate negli allegati al presente disciplinare e nel Contratto di Servizio, calcolata su un corrispettivo chilometrico unitario (posto a base di gara) pari a € 1,40/km;

- b) € 7.607,27 (al netto dell' I.V.A. 10%) relativi alla stima degli incassi derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio. L'importo presunto è stimato sulla base degli introiti registrati nelle dichiarazioni e monitoraggi dell'Impresa che ha gestito sinora i servizi oggetto dell'appalto con riferimento allo stesso periodo dell'anno 2022 e per quanto concerne gli introiti degli abbonamenti degli studenti della scuola dell'obbligo in capo all'Unione Montana dalla stima di acquisto degli abbonamenti da parte dell'Ente riferita allo stesso periodo dell'a.s. 2022-23, in costanza di ricavi ed in assenza di ipotesi di variazioni tariffarie.

Il valore degli incassi dei titoli di viaggio è indicato e valutato in ragione del calcolo del valore stimato dell'appalto di servizio, trattandosi di importo suscettibile di variazione.

4. L'ammontare dei servizi per il suddetto periodo contrattuale 01.01.2024 al 01.09.2024 è stimato in complessivi 96.138 bus\*km di cui:

- 64.764 bus\*km Programma esercizio invernale (01.01.2024-30.06.2024)
- 31.374 bus\*km Programma esercizio estivo (01.07.2024-01.09.2024)

### 3.3. VALORE PROROGA TECNICA (massimo 6 mesi ai sensi dell'art. 23 L. 62/2005)

1. L'importo stimato come valore contrattuale della Concessione, ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.lgs 50/2016 dell'eventuale proroga tecnica per massimo 6 mesi è stimato in complessivi € 97.899,82 così suddivisi:

- a) € 89.950,00 (oltre I.V.A. 10%) relativi alla compensazione economica per assolvimento dei prescritti obblighi di servizio imposti, dei minori introiti derivanti dai titoli di gratuità e dalle agevolazioni tariffarie previste, vigenti all'atto di sottoscrizione del contratto ovvero introdotte in corso di validità del medesimo, comprese quelle relative alla libera circolazione, come disposto dalla Regione Piemonte, e quelle indicate negli allegati al presente disciplinare e nel Contratto di Servizio, calcolata su un corrispettivo chilometrico unitario (posto a base di gara) pari a € 1,40/km;

- b) € 7.949,82 (al netto dell' I.V.A. 10%) relativi alla stima degli incassi derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio. L'importo presunto è stimato sulla base degli introiti registrati nelle dichiarazioni e monitoraggi dell'Impresa che ha gestito sinora i servizi oggetto dell'appalto con riferimento allo stesso periodo dell'anno 2022 e per quanto concerne gli introiti degli abbonamenti degli studenti della scuola dell'obbligo in capo all'Unione Montana dalla stima di acquisto degli abbonamenti da parte dell'Ente riferita allo stesso periodo dell'a.s. 2022-23, in costanza di ricavi ed in assenza di ipotesi di variazioni tariffarie.

Il valore degli incassi dei titoli di viaggio è indicato e valutato in ragione del calcolo del valore stimato dell'appalto di servizio, trattandosi di importo suscettibile di variazione.

### 3.4. VALORE COMPLESSIVO STIMATO DELLA CONCESSIONE

1. L'importo stimato come valore contrattuale della Concessione, ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.lgs 50/2016, comprensivo della eventuale proroga e opzione di rinnovo, come sopra illustrato, è così quantificata, relativamente ai corrispettivi di seguito indicati:

	<b>Concessione 24.04.23-31.12.23 €</b>	<b>Opzione rinnovo 01.01.24-01.09.24 €</b>	<b>Proroga tecnica max 6 mesi (art. 23 L. 62/2005) €</b>	<b>Valore complessivo stimato €</b>
<b>Compensazioni economiche</b>	137.426,80	134.593,20	89.950,00	<b>361.970,00</b>
<b>Stima degli incassi da vendita titoli di viaggio</b>	8.956,91	7.607,27	7.949,82	<b>24.514,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>146.383,71</b>	<b>142.200,47</b>	<b>97.899,82</b>	<b>386.484,00</b>

2. Tali corrispettivi seguiranno le medesime dinamiche contrattuali previste dalla presente Concessione.

#### ➤ Incassi del concessionario:

1. Il valore degli incassi derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio è indicato e valutato in ragione del calcolo del valore stimato della concessione, trattandosi di importo suscettibile di variazione.

I ricavi dalla vendita dei titoli di viaggio, in aggiunta al corrispettivo oggetto di offerta, sono attribuiti interamente al Concessionario.

Secondo la disciplina del Capitolato e del Contratto di Servizio è fatto obbligo al Concessionario di applicare il sistema tariffario vigente approvato dall'Agenzia della Mobilità Piemontese

2. Per tutto quanto non espressamente indicato tutti gli oneri, i costi e qualunque altra spesa annessa e connessa con la prestazione del servizio oggetto di concessione si intende a carico del Concessionario e compensata con il corrispettivo contrattuale delle compensazioni economiche.

**L'importo del corrispettivo unitario chilometrico relativo alle compensazioni economiche posto a base di gara è pari a € 1,40/bus\*km + IVA.**

L'importo degli oneri relativi alla sicurezza è pari a € 0,00.

3. A fronte dell'imposizione degli obblighi di servizio, descritti nel presente Capitolato e nel Contratto di Servizio, l'ente concedente corrisponde al Concessionario le compensazioni economiche, secondo le modalità indicate nei predetti documenti e nella misura definita con l'offerta aggiudicataria

**I corrispettivi chilometrici saranno attribuiti, su base mensile, secondo la disciplina del Capitolato e del Contratto di Servizio in base all'offerta prodotta dal concorrente aggiudicatario sulla scorta dell'ammontare dei chilometri di esercizio realmente percorsi e con riferimento al Programma di esercizio allegato al Capitolato**

4. L'Ente concedente si riserva la facoltà, per sopravvenute esigenze funzionali o sulla base di criteri logistici di opportunità e organizzazione generale del Servizio di Trasporto Pubblico, nonchè per motivi di pubblica utilità, di variare, in aumento o in diminuzione, il numero delle corse ed il chilometraggio delle stesse, entro il limite del 20% della percorrenza stimata del periodo. In tale eventualità il Concessionario si impegna a rispettare e ad effettuare tutte le variazioni disposte dall'Ente concedente.

5. Tali variazioni non determinano variazione dell'ammontare del corrispettivo unitario (chilometrico) delle compensazioni economiche per l'assolvimento dei prescritti obblighi di servizio, offerto dal Concessionario in sede di gara, e il Concessionario non potrà sollevare eccezioni o pretendere indennità di sorta.

6. Oltre tale soglia del 20% le variazioni sono consentite solo previa revisione del Contratto

#### **Art. 4 – SPECIFICHE E MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

##### **4.1 MODALITA' DI ESERCIZIO – PROGRAMMA DI ESERCIZIO**

1. I Servizi dovranno essere realizzati con le modalità di esercizio (orari, percorsi e frequenze) riportate nei "Programmi di esercizio" allegati al presente Capitolato:

- A) "PROGRAMMA DI ESERCIZIO VAL SERMENZA (Varallo-Carcoforo) per il periodo 24.04.23-31.12.23
- B) "PROGRAMMA DI ESERCIZIO VAL MASTALLONE (Varallo-Rimella) per il periodo 24.04.23-31.12.23
- C) "PROGRAMMA DI ESERCIZIO VALSERMENZA (Varallo-Rima-Carcoforo) per il periodo 01.07.23-03.09.23
- D) "PROGRAMMA DI ESERCIZIO VAL MASTALLONE (Varallo-Cervatto-Rimella) per il periodo 01.07.23-03.09.23

2. Per viaggio si intende uno spostamento di sola andata o di solo ritorno

3. Per viaggio si intende anche lo spostamento tra fermate intermedie comprese tra i capolinea di partenza ed arrivo della stessa corsa.

4. Il Concessionario dovrà garantire con carattere di continuità il regolare servizio di trasporto pubblico che non potrà sospendere, fatti salvi i casi di interruzione per eventi straordinari e imprevedibili.

5. Il servizio di trasporto deve avvenire in conformità alle norme ed ai regolamenti vigenti in materia di trasporto pubblico di persone.

6. Qualsiasi inosservanza di quanto sopra indicato esime l'Ente concedente da ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa, essendo pienamente responsabile il Concessionario del servizio.

7. Il Concessionario è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti necessari a salvaguardare l'incolumità degli utenti nelle varie fasi di svolgimento del servizio, vale a dire nel momento immediatamente precedente la salita sul mezzo di trasporto, durante il trasporto stesso ed infine al momento della discesa.

8. Non sono ammesse percorrenze estranee agli itinerari, se non a seguito di espressa autorizzazione o per cause di forza maggiore; non sono consentite soste e fermate durante lo svolgimento del percorso per effettuare rifornimenti di carburante, operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria e quant'altro comporti immotivato ritardo nello svolgimento del servizio.

##### **➤ Giorni e fasce orarie di esercizio del servizio**

1. Il servizio sarà disponibile come segue

- **Orario Invernale** (24.04.23-30.06.23/04.09.23-31.12.23): solo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì per un totale di n. 128 giorni. Il servizio non sarà effettuato nei giorni sabato, domenica e festivi.
- **Orario estivo** (sabato 01.07.23- domenica 03.09.23): tutti i giorni compresi sabato, domenica e festivi venerdì per un totale di n. 65 giorni

##### **➤ Percorrenze chilometriche del Programma di esercizio - Periodo 24.04.23-31.12.23**

1. La percorrenza complessiva stimata per il periodo 24.04.23-31.12.23 è di **98.162 bus\*km** così suddivisi:

**ORARIO INVERNALE** (24.04.23-30.06.23/04.09.23-31.12.23) = **128 giorni/complessivi 65.792 bus\*km** di cui:

- **Linea Val Mastallone (Varallo – Rimella) = complessivi 29.696 bus\*km**  
Km 29 a singola corsa - 4 corse giornaliere A/R = 8 corse complessive  
Km 29 x 8 corse = Km 232/giorno x 128 giorni = Km 29.696
- **Linea Val Sermenza (Varallo – Carcoforo) = complessivi 36.096 bus\*km**  
4 corse giornaliere A/R = 8 corse complessive così suddivise:

Km 30 corsa n. 1 del mattino (da Varallo a Carcoforo) = km 30/giorno

Km 36 a singola corsa x 7 corse = Km 252/giorno

Totale complessivo km 282/giorni x 128 giorni = Km 36.096

**ORARIO ESTIVO (01.07.23-03.09.23) = 65 giorni/complessivi 32.370 bus\*km di cui:**

- **Linea Val Mastallone (Varallo – Cervatto - Rimella) = complessivi 12.480 bus\*km**  
Km 32 a singola corsa - 3 corse giornaliere A/R = 6 corse complessive  
Km 32 x 6 corse = Km 192/giorno x 65 giorni = Km 12.480
- **Linea Val Sermenza (Varallo – Rima - Carcoforo) = complessivi 19.890 bus\*km**  
Km 51 a singola corsa - 3 corse giornaliere A/R = 6 corse complessive  
Km 51 x 6 corse = Km 306/giorno x 65 giorni = Km 19.890



➤ **Monitoraggio e rendicontazione delle percorrenze chilometriche effettuate**

1. Il Concessionario dovrà presentare mensilmente una relazione indicante il conteggio dei chilometri percorsi giornalmente per ogni linea (Val Sermenza e Val Mastallone).

Nel conteggio del chilometraggio percorso non sono da calcolare, in quanto non remunerate, le distanze dalla rimessa all'inizio della linea e viceversa.

2. I corrispettivi saranno attribuiti, su base mensile, in base all'offerta prodotta dal concorrente aggiudicatario sulla scorta della produzione chilometrica realmente effettuata

Gli Uffici dell'Ente concedente preposti alla gestione del servizio, potranno, in qualunque momento, effettuare controlli sul servizio e sull'utenza.

➤ **Stima degli utenti -Periodo 24.04.23-31.12.23**

1. Gli elementi ed i conseguenti valori indicati, relativi alla stima degli utenti del periodo, sono stati determinati con riferimento all'organizzazione del servizio di trasporto di linea nell'anno 2022 e sulla stima dell'utilizzo del servizio di TPL da parte degli studenti con riferimento all'anno scolastico 2022/23.

UTENTI generici ANNO 2022 *	VAL SERMENZA - UTENTI GENERICI Riferimento Programma di esercizio 2022 *	VAL MASTALLONE - UTENTI GENERICI Riferimento Programma di esercizio 2022 *	STUDENTI a.s. 2022/2023	VAL SERMENZA STUDENTI Abbonati Unione Montana a.s. 2022/23	VAL MASTALLONE STUDENTI abbonati Unione Montana a.s. 2022/23	VAL SERMENZA STUDENTI Abbonati Concessionario a.s. 2022/23	VAL MASTALLONE STUDENTI Abbonati Concessionario a.s. 2022/23
MESE (2022)			N. GIORNI SCUOLA 2023	Studenti = 7	Studenti = 9	Studenti = 6	Studenti = 4
Apr 22 (dal 24)	16	19	4	56	72	48	32
Mag 22	90	91	22	308	396	264	176
Giu 22	85	87	6	84	108	72	48
Lugl 22	133	164	0	0	0		
Ago 22	135	159	0	0	0		
Sett 22	103	102	15	201	270	180	120
Ott 22	84	81	22	308	396	264	176
Nov 22	79	72	21	294	378	252	168
Dic 22	71	80	15	210	270	180	120
TOT.	796	855		1461	1890	1260	840
TOT.	1651			3351		2100	

\* L'indicazione degli utenti generici dei servizi di Linea è stata desunta dai monitoraggi del Concessionario con riferimento allo stesso periodo dell'anno 2022 e al Programma di esercizio 2022 che prevedeva le seguenti corse:

- Programma di esercizio inverno 2022 : n. 3 corse A/R (tot. 6 corse giornaliere) dal lun al ven solo giorni feriali. Nel conteggio è considerata anche la giornata di sabato fino al 17/09 : n. 2 corse A/R (tot. 4 corse giornaliere). Il Programma di esercizio del presente Appalto prevede n. 4 corse A/R (tot 8 corse giornaliere) dal lun al ven solo nei giorni feriali.

- Programma di esercizio estate 2022 (dal 06.07.2022 al 11.02.2022): tutti i giorni compresi sabato, domeniche e festivi n. 2 corse A/R (tot. 4 corse giornaliere) + 1 corsa A/R (tot. 2 corse giornaliere) al Martedì  
Il Programma di esercizio del Appalto (dal 01.07.23-03.09.23) prevede n. 3 corse A/R (tot. 6 corse giornaliere tutti i giorni )

➤ **Flessibilità e modifiche al Programma di esercizio**

1. Il Programma di Esercizio allegato al Contratto è soggetto a modifica su richiesta dell'Ente concedente per esigenze di servizio al fine di consentire una tempestiva razionalizzazione del servizio e una migliore corrispondenza dello stesso alle esigenze dell'utenza, in qualunque momento e per tutto il corso del periodo di durata delle condizioni di cui al presente Capitolato
2. La somma delle modifiche (in riduzione o aumento) di ciascun periodo non potrà superare il 20 % della percorrenza complessiva stimata del periodo, fatte salve le diverse esigenze derivanti da situazioni emergenziali non prevedibili
3. In particolare, l'Ente concedente si riserva di modificare il Programma d'Esercizio – anche in via temporanea - allorché si renda necessario e/o opportuno in relazione a mutamenti significativi delle esigenze di miglioramento del servizio, in coerenza con gli interventi di programmazione dell'Ente concedente e della Agenzia della mobilità Piemontese/Regione Piemonte
4. Il Programma d'esercizio è soggetto a modifica su richiesta dell'Ente concedente, anche in termini d'istituzione, soppressione o modifica di linee e/o di fermate, per comprovate esigenze di pubblica utilità, oltre che per quanto previsto sopra.
5. Qualora le esigenze di adeguamento del servizio indicate sopra, comprese le esigenze di pubblica utilità, comportino una variazione annua (in aumento o in diminuzione) delle percorrenze contenute in un massimo del 20% del totale, il corrispettivo spettante è rideterminato senza necessità di revisione degli obblighi del Contratto, applicando alla variazione delle percorrenze il corrispettivo chilometrico unitario offerto in sede di gara delle compensazioni economiche per l'assolvimento dei prescritti obblighi di servizio.
6. Il Programma di esercizio potrà subire riduzioni/aumenti in conseguenza di eventuali minori/maggiori importi trasferiti dalla Agenzia della Mobilità Piemontese/Regione Piemonte, senza che ciò possa dare diritto al Concessionario del servizio di richieste di maggiori oneri, rispetto al corrispettivo chilometrico unitario offerto in sede di gara, proporzionale all'ammontare dei chilometri di esercizio percorsi.
7. Gli orari delle corse del Programma di esercizio potranno subire delle variazioni, da concordare ed autorizzare da parte dell'Ente concedente, ai fini del miglioramento del servizio, anche con riferimento ad eventuali coincidenze, esigenze dell'utenza, ricognizione del percorso e del tempo di percorrenza dello stesso, mutati tempi di percorrenza del percorso o qualsiasi altro motivo legato all'ottimizzazione del servizio.
7. Il nuovo Programma di esercizio diviene parte integrante e sostanziale del Contratto

➤ **Modifiche Programma di esercizio per eventi straordinari e imprevedibili**

1. L'esecuzione del servizio non può essere interrotta né sospesa dal Concessionario, salvo nei casi di forza maggiore (a titolo esemplificativo ordinanze di modifica temporanea dell'assetto della viabilità per ragioni di ordine pubblico) e di calamità naturali (terremoti, frane, alluvioni, abbondanti nevicate che impediscono il transito dei mezzi in sicurezza) e nel caso di eventi non prevedibili (ad esempio cedimento fondo stradale) e non imputabili alle parti.
2. Nei casi disposti dalle Autorità per motivi di ordine e sicurezza pubblici, le riduzioni e/o modifiche temporanee del servizio dovranno essere comunicate tempestivamente ed in modo appropriato all'Ente concedente e all'utenza.
4. Qualora la regolare esecuzione del servizio possa essere limitata da lavori o attività poste in essere dall'Ente concedente o da altri Enti Locali, ditte appaltanti o privati e da eventi e manifestazioni autorizzati o posti formalmente a conoscenza di Enti Locali, l'Ente s'impegna ad informare il Concessionario nel più breve tempo possibile, fatti salvi eventi imprevedibili e non imputabili all'Ente (es. cedimento fondo stradale, rottura servizi, etc.) e con modalità appropriate, al fine di consentire l'effettuazione delle necessarie modifiche temporanee al Programma di esercizio, per le quali valgono le condizioni previste dal presente articolo.
5. In questi casi il corrispettivo dovuto al Concessionario sarà quello relativo alle sole corse realmente effettuate, applicando alla variazione delle percorrenze il corrispettivo chilometrico unitario offerto in sede di gara, mentre sarà decurtato il pagamento delle corse soppresse
6. In caso di mancata esecuzione del servizio da parte dell'Affidataria per cause diverse da quelle previste nei precedenti commi, l'Ente concedente, fermo restando la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 7 del Contratto di Servizio, attua le procedure necessarie per garantire l'erogazione del servizio, con rivalsa sul Concessionario delle spese sostenute. Per lo svolgimento del servizio l'Ente può avvalersi di altri operatori economici in possesso dei requisiti di legge per il trasporto dei viaggiatori su strada.

➤ **Modifiche Programma di esercizio in caso di sciopero**

1. In caso di sciopero del proprio personale, il Concessionario garantisce la comunicazione all'Ente concedente e all'utenza fornendo ogni utile informazione anche attraverso organi di comunicazione.  
Le fasce di garanzia attualmente in vigore sono fissate in orario 6.30/8.30 e 13.00/15.00 e potranno essere variate in funzione delle mutate esigenze dell'utenza.
2. Il corrispettivo dovuto all'impresa aggiudicataria in caso di sciopero del personale sarà quello relativo alle sole corse realmente effettuate, mentre sarà decurtato il pagamento delle corse che saranno soppresse, previa opportuna verifica.
3. È onere a carico dell'impresa dimostrare il numero di corse effettuate nelle giornate di proclamazione dello sciopero, attraverso l'invio della reportistica, dei registri interni o di ogni altra documentazione di riscontro.

## 4.2 SISTEMA TARIFFARIO E AGEVOLAZIONI

1. Per viaggio si intende uno spostamento di sola andata o di solo ritorno.
2. Tutti i ricavi derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio sono incamerate e competono integralmente al Concessionario del servizio.
3. Il Concessionario deve applicare, per tutte le tipologie di documenti di viaggio adottabili nel periodo di validità del Contratto di servizio, le tariffe regionali per servizi automobilistici di linea extraurbani, così come definite dall' Agenzia della Mobilità Piemontese, a cui si rimanda.  
Conseguentemente all'eventuale emanazione di successive delibere di adeguamento delle tariffe da parte dell' Agenzia della Mobilità Piemontese, il Concessionario potrà provvedere all'adeguamento delle tariffe dallo stesso praticate.
4. Per gli utenti provenienti dalla Valsermenza e Valmastallone con destinazione Borgosesia, in possesso di abbonamento emesso dal Concessionario della linea di trasporto pubblico locale Alagna - Varallo - Vercelli, il Concessionario dovrà applicare un'agevolazione tariffaria sugli abbonamenti della linea Carcoforo - Balmuccia e Rimella - Fobello-Varallo corrispondente all'importo (classe) derivante dalla differenza tra l'importo (classe) per l'acquisto di un unico abbonamento con destinazione Borgosesia e l'importo (classe) della fermata intermedia di cambio linea (Balmuccia e Varallo). L'agevolazione si applica solo nel caso di acquisto della stessa tipologia di abbonamento (settimanale, mensile, trimestrale) da entrambi i Concessionari delle suddette Linee.
5. Il Concessionario deve, inoltre, applicare le agevolazioni tariffarie i titoli di gratuità secondo le disposizioni normative statali e regionali vigenti (D.G.R. n. 58-8267 del 14.10.1986, n. 38-12800 del 28.04.1987, n. 107-18324 del 14.09.1992, n. 2-8049 del 23.12.2002 e successive integrazioni e modificazioni), nonché ad applicare il sistema tariffario agevolato riservato dalle leggi vigenti a particolari categorie di utenti
6. E' consentito il trasporto gratuito di sci, .
7. E' consentito il trasporto gratuito di piccoli animali domestici da compagnia purchè custoditi nell'apposito contenitore)
8. L'ammontare del minore introito a fronte delle agevolazioni di cui ai precedenti commi resta a carico del Concessionario del presente Servizio.

## 4.3 SISTEMA DI BIGLIETTAZIONE

1. La gestione e la stampa dei titoli di viaggio è a cura del Concessionario
2. Considerata la tipologia dell'utenza, rappresentata per lo più da persone anziane e svantaggiate, il 3. Il Concessionario si impegna a vendere direttamente, a bordo dei mezzi e senza sovrapprezzo, tutti i titoli di viaggio di corsa semplice.
4. Il Concessionario può comunque organizzare, fermo restando la possibilità di acquisto degli biglietti direttamente a bordo dell'autobus e senza sovrapprezzo, anche una rete di punti vendita dei titoli di viaggio. In questo caso il Concessionario dovrà comunicare l'elenco analitico dei punti vendita, con l'indicazione degli indirizzi.
5. L'organizzazione e la gestione della rete di vendita, nonché la commercializzazione dei titoli di viaggio sono a cura del Concessionario.
6. Il Concessionario potrà installare, a proprie spese, a bordo dei mezzi o presso le fermate macchine emettitrici di biglietti, o organizzare punti vendita automatizzati ovvero utilizzare altri sistemi di vendita on line, garantendo comunque sempre nel contempo anche la vendita dei titoli di viaggio direttamente tramite i conducenti a bordo dei mezzi, senza sovrapprezzo, per non penalizzare l'utenza più svantaggiata e anziana
7. Gli eventuali costi per la fornitura, installazione e manutenzione di apparecchiature di vendita e controllo elettronico dei biglietti sui mezzi sono a carico del Concessionario
8. Per le contravvenzioni applicate agli utenti del servizio sprovviste di biglietti o titolo di viaggio, trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti.

## 4.4 PARCO AUTOMEZZI

1. Il servizio di cui al presente Capitolato dovrà essere espletato e garantito in conformità alle norme ed ai regolamenti vigenti, in materia di trasporto di persone, per tutta la durata dell'appalto. Qualsiasi inosservanza esime l'Amministrazione da ogni responsabilità civile e penale, essendone pienamente responsabile il Concessionario che è altresì tenuto ad ottemperare prontamente e diligentemente a tutte le prescrizioni generali e particolari emanate ed emanande, ai sensi delle disposizioni di legge.
2. Al servizio dovranno essere adibiti esclusivamente automezzi immatricolati ed omologati per il servizio di linea o per il servizio di noleggio con conducente, in regola con la normativa nazionale e regionale in materia di trasporto di persone.
3. I mezzi dovranno essere riconosciuti idonei dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile e dovranno essere collaudati e omologati per il servizio stesso ed essere in possesso delle previste autorizzazioni, rimanendo in proposito ogni responsabilità, nessuna esclusa, in carico al Concessionario, anche in caso di mancati verifiche e controlli da parte dell'Ente concedente.
4. Il Concessionario deve disporre del numero di automezzi, regolarmente collaudati ed assicurati secondo le norme di legge, necessari per la corretta e puntuale esecuzione del servizio che debbono rispondere ai requisiti previsti dalla normativa di riferimento, comunque sempre adeguato: alla quantità dell'utenza servita (in nessun caso potrà essere tollerata la mancanza del numero sufficiente di posti), alla morfologia del territorio e alle dimensioni delle strade ed in generale alle caratteristiche organizzative del servizio, di cui il Concessionario ha preso visione in sede di sopralluogo obbligatorio prima della presentazione dell'offerta
5. Per l'espletamento del servizio, secondo le previsioni dell'allegato Programma di esercizio, dovranno essere contemporaneamente disponibili, allo stato attuale (secondo il programma di esercizio) **almeno n. 2 autobus (1 autobus per ogni linea) della capienza di almeno 20 posti** (intesa come numero di posti a sedere, compreso quello del conducente, come indicato sulla Carta di Circolazione alla voce S.1), immatricolati, revisionati ed omologati per il servizio di linea o per il servizio di noleggio con conducente per la prima volta in data non anteriore al 01.01.2000, dotati di impianto di climatizzazione (aria calda e fredda atti a garantire le emergenze del servizio, idonei a transitare lungo i percorsi di linea (lunghezza massima di 10 metri)

6. Il Concessionario dovrà garantire **inoltre n. 1 veicolo di riserva**, atto a garantire le emergenze in caso di guasti ed indisponibilità del mezzo adibito al servizio di linea, nonché per soddisfare eventuali emergenze in termini di maggiore richiesta da parte dell'utenza, in concomitanza di particolari periodi ed eventi, in modo da garantire l'ottimale svolgimento e la continuità del servizio.

Tale automezzo di scorta deve avere una **capienza di almeno 35 posti** a garanzia dell'espletamento del servizio anche nei periodi di maggiore richiesta, essere immatricolato, revisionato ed omologato per il servizio di linea o per il servizio di noleggio con conducente per la prima volta in data non anteriore al 01.01.2000, dotato di impianto di climatizzazione (aria calda e fredda atti a garantire le ed idonei a transitare lungo i percorsi di linea (lunghezza massima di 10 metri)

7. I veicoli indicati sopra devono essere conformi allo standard minimo Euro 4

8. E' consentito, inoltre, purché nel rispetto del numero di utenti da trasportare, in caso di corse o periodi con consolidata e documentata minore fruizione da parte dell'utenza, l'utilizzo di mezzi (minibus) con capacità inferiore a quelli richiesti per l'espletamento del servizio, di cui al precedente comma 5 (autobus con capienza di almeno 20 posti), purché in possesso delle autorizzazioni di legge secondo le norme che disciplinano il trasporto di persone su strada.

Tali automezzi alternativi con capacità inferiore ai 20 posti dovranno essere indicati nell'elenco degli automezzi per l'espletamento del servizio, che il Concessionario deve fornire all'Ente concedente.

I suddetti mezzi (minibus) devono essere immatricolati, revisionati ed omologati per il servizio di linea o per il servizio di noleggio con conducente per la prima volta in data non anteriore al 01.01.2013, dotati di impianto di climatizzazione (aria calda e fredda), idonei a transitare lungo i percorsi di linea (lunghezza massima di 10 metri) ed essere conformi allo standard minimo Euro 4.

Tali automezzi non sostituiscono gli autobus richiesti dal Capitolato, di cui ai precedenti commi 5-6, di cui il Concessionario deve garantire la disponibilità per tutta la durata della concessione, ma costituiscono ulteriori automezzi che il Concessionario potrà inserire nel proprio parco automezzi ed utilizzare eventualmente nei periodi di documentato minore utilizzo da parte dell'utenza

9. Tutti gli automezzi utilizzati per il servizio (compresi quelli di riserva e quelli alternativi) dovranno essere in regola con quanto disposto dalla normativa di riferimento e corrispondenti alle caratteristiche costruttive.

10. Le tasse automobilistiche per i mezzi sono a carico del Concessionario, che è tenuto a comprovare il pagamento delle stesse, comunicando tempestivamente, all'Ente l'adempimento

11. E' fatto obbligo al Concessionario di stipulare tutte le polizze assicurative per i mezzi previste dalla normativa vigente, garantendo la copertura per tutto il periodo contrattuale. Il massimale minimo per i danni a persone o cose dovrà essere almeno pari ai minimi di legge.

12. Gli automezzi che il Concessionario metterà a disposizione per l'espletamento del servizio dovranno essere dotati di giubbotti o bretelle retro-riflettenti ad alta visibilità, cassetta pronto soccorso, estintore, oltre a qualsiasi altro dispositivo richiesto dalle normative vigenti o emesse nel periodo di durata della Concessione.

13. Nella stagione fredda i mezzi dovranno essere muniti di gomme termiche e/o da neve quando necessario e come previsto dalla normativa vigente in materia. Durante tutto il periodo invernale i mezzi dovranno anche essere dotati di catene a bordo e il personale dovrà essere preparato alla loro installazione in tempi minimi.

14. La carrozzeria e gli interni dovranno essere in perfetto stato di conservazione e si dovranno osservare le norme igieniche per la pulizia, sia interna che esterna.

15. In quanto linee in area a domanda debole, in deroga a quanto previsto dall'art. 87 (Servizio di linea per trasporto di persone) del Codice della Strada (Dlgs 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.), potranno essere impiegati ai sensi dell'art. 82, comma 6 (Destinazione e uso dei veicoli) del Codice della Strada anche veicoli immatricolati per servizi pubblici non di linea, regolarmente collaudati ed assicurati secondo le norme di legge. Ai sensi dell'art. 3, comma 1 del DM 23.12.2003 l'impiego di tali veicoli per il servizio di linea è soggetto ad autorizzazione rilasciata dall'ente concedente .

16. Vista la particolarità del percorso del piano viabile che conduce a Rimella, Rossa e Carcoforo e l'altimetria delle due località capolinea, caratterizzate da cospicue nevicate, si raccomanda l'utilizzo di mezzi di lunghezza massima di 10 metri

17. Il Concessionario dovrà disporre materialmente di tutti i mezzi necessari (in base al titolo di proprietà, usufrutto, leasing, acquisto con patto riservato di dominio, contratto di locazione senza conducente), compresi quelli da utilizzare per le eventuali sostituzioni, entro la data d'inizio del servizio, pena la revoca dell'affidamento dello stesso, con l'incameramento della cauzione.

18. Tutti i veicoli, i cui dati identificativi dovranno essere obbligatoriamente comunicati alla stazione appaltante prima di iniziare il servizio, devono rispettare la normativa vigente e le prescrizioni del presente Capitolato

19. I mezzi che verranno utilizzati per l'espletamento della presente Concessione non dovranno essere stati acquistati con finanziamenti pubblici, secondo le disposizioni dell'articolo 1 comma 3 della legge n. 218/2003 "Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente", che cita testualmente "*costituisce distorsione della concorrenza l'utilizzo di autobus acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non possa beneficiare la totalità delle imprese nazionali*".

20. La disponibilità giuridica e materiale dei mezzi richiesti e necessari per l'effettuazione del servizio di cui trattasi costituisce presupposto essenziale e inderogabile ai fini dell'aggiudicazione alla gara.

Pertanto, ai sensi dell'art. 18 c. 2 lett. a) il possesso dei mezzi non costituisce requisito di partecipazione alla gara, dovendo essere garantita solo all'esito dell'eventuale aggiudicazione e al momento dell'avvio del servizio, al fine di garantire alle imprese non ancora in possesso dei mezzi richiesti per l'espletamento del servizio di partecipare alla gara.

Tuttavia, visti i termini stretti imposti per l'avvio del servizio, al fine di garantire il prosieguo di un servizio di pubblica utilità, è richiesta l'indicazione in sede di offerta dei mezzi in piena disponibilità del concorrente o che lo stesso si impegna ad acquisire in caso di aggiudicazione, a garanzia dell'avvio del servizio nei tempi richiesti

21. In sede di offerta, il Concessionario dovrà specificare per ogni automezzo che impiegherà per l'esecuzione del piano di esercizio (compreso il mezzo di scorta):

- il titolo (proprietà, usufrutto, leasing, acquisto con patto riservato di dominio, contratto di locazione senza conducente) in base al quale dispone di tali automezzi



- il modello, la marca, n. di posti, n. di targa, anno di immatricolazione (non antecedente al 01.01.2000), la capienza, la classe ambientale (non inferiore a Euro 4)
22. In caso di aggiudicazione il Concessionario dovrà dimostrare, di avere in diponibilità in base ai seguenti titoli: proprietà, usufrutto, leasing, acquisto con patto riservato di dominio, contratto di locazione senza conducente (come disciplinato dalla Circolare del Ministero dei Trasporti n. 20831 del 29.12.2020) gli autobus (immatricolati in servizio di linea o servizio di noleggio con conducente) necessari per l'espletamento del servizio in concessione e dovrà allegare copia del certificato di proprietà, della carta di circolazione e polizza assicurativa, in modo tale che possa evincersi chiaramente la presenza delle caratteristiche minime richieste dal presente Capitolato
23. Ai sensi dell'art. 87, comma 5, del Dlgs 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. *"i proprietari di autoveicoli immatricolati a uso servizio di linea per trasporto di persone possono locare temporaneamente e in via eccezionale, secondo le direttive emanate con decreto del Ministero dei Trasporti, ad altri esercenti di servizi di linea per trasporto persone parte dei veicoli, con l'autorizzazione delle rispettive autorità competenti a rilasciare le concessioni"*
24. L'Ente concedente verificherà, prima dell'inizio del servizio, i mezzi che il Concessionario impiegherà nel servizio, accertando, anche attraverso la richiesta di ulteriore documentazione ritenuta idonea, lo stato di funzionalità e conservazione dei mezzi da adibire al servizio di cui trattasi e la rispondenza degli stessi alle esigenze del servizio in concessione.
25. Il Concessionario dovrà provvedere all'aggiornamento sistematico della documentazione indicata sopra alla scadenza del termine di validità dei documenti medesimi.
26. Il Concessionario deve trasmettere (con cadenza annuale nel caso di rinnovo e/o proroga e comunque qualora si dovessero rendere necessari gli aggiornamenti) allo stesso Ente concedente l'elenco aggiornato dei mezzi utilizzati nel servizio, comprensivo delle eventuali variazioni intervenute ed i rapporti sugli eventuali incidenti e/o danni.
27. Le variazioni del parco automezzi dovute a nuove acquisizioni e necessarie sostituzioni o a rinnovo e miglioramento del parco automezzi, (esempio miglioramento dello standard di emissioni) devono essere comunicate e autorizzate dall'Ente concedente quando esse occorrono; non è in ogni caso consentito modificare la dotazione dei veicoli in senso peggiorativo in termini di vetustà, pena la risoluzione del contratto.
28. Per ogni variazione effettuata successivamente all'attivazione dei servizi, il Concessionario dovrà presentare, prima dell'immissione in servizio, l'elenco aggiornato dei mezzi impiegati ed i relativi documenti.
29. L'Ente può verificare in qualsiasi momento, mediante propri incaricati e con controllo campione, la composizione del parco automezzi utilizzato per l'espletamento del servizio, il suo stato di efficienza e l'effettivo rispetto del programma di esercizio. A tal fine il Concessionario dovrà assicurare la necessaria collaborazione.
30. Saranno a carico dell'affidatario tutte le spese di manutenzione ordinaria, straordinaria, di assicurazione e della tassa di proprietà, ivi compreso inoltre i costi per i mezzi di soccorso, di sostituzione, e di ogni altro onere e spesa che si intende compresa e compensata con il prezzo offerto.
31. L'assistenza meccanica e di soccorso stradale con sostituzione del mezzo dovrà essere garantita, con carattere di continuità, dall'inizio delle corse del mattino e sino al rientro dell'ultima corsa della sera.
32. Il Concessionario è tenuto a mantenere in ordine e perfetto stato di efficienza tutto il parco mezzi, nel rispetto dei tempi e degli impegni previsti dagli specifici programmi di manutenzione e revisione, nonché ad effettuare le attività di pulizia interna ed esterna degli stessi con periodicità adeguata.
33. Ogni modifica comportante variazione tecnica delle caratteristiche tecniche contenute nella carta di circolazione degli autoveicoli utilizzati per il servizio dovrà essere autorizzata dall'Ufficio Provinciale M.C.T.C. competente e successivamente comunicata all'Ente concedente.
34. Il numero degli utenti trasportati sui mezzi impiegati non dovrà in nessun caso superare quello risultante dalla carta di circolazione, pena la rescissione unilaterale e senza preavviso del contratto.
35. Il Concessionario è obbligato all'osservanza di tutte le disposizioni concernenti i veicoli in servizio nonché di tutte le disposizioni riguardanti la circolazione; in modo particolare il Concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme di sicurezza, sia per quanto riguarda lo stato di efficienza dei mezzi sia per quanto riguarda la condotta di marcia.
36. Il Concessionario dovrà garantire la disponibilità in organico di un **Direttore tecnico (Gestore dei trasporti)** di cui all'art. 4, paragrafo 1 del Reg. CE 1071/2009 (come modificato con Regolamento CE n. 1055/2020) e art. 4 D.D. n. 291/2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità, con un'esperienza di almeno tre anni, in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità
- L'incarico di Gestore dei Trasporti può essere ricoperto nell'ambito di una sola impresa.
- Il Gestore di trasporti può essere un soggetto interno o esterno all'impresa.
- Un soggetto non potrà essere designato quale Gestore esterno in un'impresa, qualora in altra impresa di trasporto egli sia:
- amministratore unico, ovvero membro del consiglio di amministrazione per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo, il disposto della lettera b) per ogni altro tipo di ente
  - socio illimitatamente responsabile per le società di persone
  - titolare oppure institore di impresa individuale, collaboratore di impresa familiare
  - persona legata da rapporto di lavoro subordinato

#### 4.5 - PUBBLICITA' SUI MEZZI

1. Il Concessionario potrà adibire spazi, sia all'esterno sia all'interno degli autobus, adibiti al servizio di trasporto pubblico per esporre pubblicità. I ricavi e i vantaggi economici derivanti dalle eventuali iniziative di valorizzazione commerciale legate all'esercizio del servizio competono integralmente al Concessionario del servizio.

#### 4.6 - PERSONALE - REQUISITI E PRESCRIZIONI PER IL SERVIZIO

1. Il Concessionario deve disporre del personale preposto allo svolgimento dei servizi in concessione, dimostrando che esso è sufficiente a far fronte al Programma di esercizio

2. Il Concessionario dovrà gestire il servizio di trasporto con proprio personale in possesso dei requisiti di legge e riconosciuto idoneo dalla competente autorità, ai sensi della normativa vigente, in possesso di regolare patente di guida per la tipologia di automezzi adibiti all'appalto, della prescritta carta di qualificazione del conducente (CQC) per la guida dei veicoli destinati al trasporto di persone e di ogni altra certificazione/documentazione prescritta dalla normativa vigente in materia, restando in proposito ogni responsabilità, nessuna esclusa, in carico al Concessionario, anche in caso di mancate verifiche e controlli da parte dell'Ente concedente.

3. Il personale risulta alle dirette dipendenze del Concessionario con il quale unicamente intercorre il rapporto di lavoro a tutti gli effetti di legge e secondo le prescrizioni contemplate dal presente Capitolato. Pertanto tra l'Ente concedente e il personale del Concessionario non si instaurerà alcun tipo di rapporto di lavoro

4. Il Concessionario, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, è tenuto ad osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili in materia e le norme e gli obblighi previsti dal contratto di servizio.

5. Il trattamento giuridico ed economico del personale deve essere conforme a quanto stabilito dalle norme vigenti

6. Il particolare il personale addetto alla guida deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- patente di guida della categoria adeguata ai veicoli impiegati per l'esecuzione del servizio (patente D);
- Carta di Qualificazione del Conducente (C.Q.C.) rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o titolo equivalente secondo la legislazione vigente;
- idoneità psicofisica alla conduzione dei veicoli, attestata da apposita certificazione medica, da conservarsi a cura del Concessionario e la cui copia dovrà essere consegnata, su eventuale richiesta, all'Ente;
- possesso requisiti di idoneità fisica e psico-attitudinali stabiliti dal D.M. 23/2/99 n. 88;
- non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti per reati non colposi;
- essere in possesso di tutti i requisiti di legge per svolgere le attività del servizio di trasporto di persone anche in base a norme sopravvenute.

7. Al personale addetto alla guida dovrà essere applicato quanto disposto dalla Legge 30.03.2001, n. 125 "Legge quadro in materia di alcool e di problemi alcool correlati" e dall'Intesa Conferenza Stato Regioni del 16.03.2006, nonché dall'art. 41 comma 4 del D.Lgs. 81/2008 in materia di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

8. Il personale impiegato che dovesse perdere i requisiti prescritti deve essere immediatamente esonerato dalla guida e di ciò il Concessionario deve darne immediata comunicazione all'Ente.

9. In seguito ad aggiudicazione il Concessionario dovrà comunicare quanti autisti intende mettere a disposizione per lo svolgimento del servizio per far fronte al Programma di esercizio con l'elenco nominativo del personale addetto e relativo contratto applicato, corredandolo da una dichiarazione, che attesti il possesso dei requisiti professionali e di idoneità previsti dalla normativa vigente e l'impegno a verificarne il mantenimento degli stessi, comunicando le successive variazioni.

10. Oltre all'elenco nominativo dei conducenti e alla tipologia di contratto dovrà produrre copia idonea patente di guida e CQC degli stessi e, su richiesta dell'Ente concedente, documentazione relativa all'idoneità a svolgere tale mansione

11. L'Affidatario è tenuto a comunicare all'Ente, per tutto il periodo di durata del contratto, ogni variazione di consistenza del personale, delle qualifiche, del tipo di rapporto contrattuale e dei nominativi del personale, che si dovessero verificare, entro e non oltre giorni 20 dalla variazione stessa.

12. Il Concessionario è tenuto, altresì, all'osservanza e all'applicazione delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni di cui alla vigente legislazione in materia.

Resta inteso che il Concessionario, nel redigere l'offerta, ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro.

13. Il Concessionario curerà l'osservanza della normativa vigente in materia di informazione, protezione e sicurezza dell'impiego e delle condizioni di lavoro, esonerando l'Ente concedente da ogni responsabilità. Dovrà anche informare e aggiornare il proprio personale ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i..

14. Il Concessionario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81/2008).

15. Il personale addetto è obbligato ad osservare, fra l'altro, le seguenti prescrizioni:

- verificare prima, dell'inizio del turno di servizio, il regolare funzionamento del mezzo, le condizioni di sicurezza e di pulizia del mezzo, secondo la normale diligenza e conoscenza per la qualifica ricoperta;
- non abbandonare i veicoli, specialmente con il motore acceso, lasciando gli utenti ed i mezzi privi di sorveglianza;
- adottare le cautele e gli accorgimenti che garantiscano l'incolumità fisica e la massima sicurezza degli utenti in ciascuno dei momenti più critici di esecuzione del servizio (operazioni di salita e di discesa, chiusura e apertura delle porte, avvio e fermata dei veicoli) al fine di evitare ogni possibile pericolo, facendo in modo che le operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti, per i quali l'Ente concedente declina ogni responsabilità;
- non usare i veicoli, durante i percorsi prestabiliti, per esigenze personali o per trasportare terze, né per raccogliere gli

- utenti in spazi di fermata diversi da quelli prestabiliti dai percorsi;
  - tenere la velocità dei veicoli nei limiti di sicurezza;
  - tenere un comportamento improntato alla massima educazione e professionalità;
  - tenere un comportamento rispettoso nei confronti degli utenti e, comunque, tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento degli utenti o altro comportamento perseguibile a norma di legge, ovvero l'uso di un linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità;
  - osservare con gli utenti un comportamento di civile rispetto della persona e di contegno, sempre e comunque, decoroso e adeguato alla particolare età degli utenti stessi;
  - rispettare e far rispettare il divieto di fumare sui veicoli;
  - mantenere il segreto d'Ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti;
  - osservare scrupolosamente gli orari ed i percorsi stabiliti e svolgere le attività richieste con la massima cura ed attenzione;
  - essere dotato di telefono mobile con dispositivo viva voce al fine di garantire la tempestiva comunicazione con il Responsabile del Concessionario per garantire la tempestiva comunicazione in caso di imprevisti o avversità.
  - comunicare eventuali lamentele, disfunzioni, incidenti e qualsiasi altra circostanza ritenuta rilevante, riscontrata durante il servizio, al proprio responsabile, il quale ha l'obbligo di riferire al Concessionario;
  - non prendere ordini da estranei, fatti salvi i provvedimenti di urgente necessità che dovessero essere impartiti dagli organi di polizia per motivi di sicurezza;
  - adottare tutti gli accorgimenti che limitino l'impatto ambientale provocato dai mezzi, in particolare spegnendo il motore durante le soste ai capolinea;
  - non fumare sul mezzo (comprese le sigarette elettroniche);
  - non assumere bevande alcoliche
16. Il Concessionario deve vigilare affinché il personale addetto:
- segnali tempestivamente le eventuali anomalie rilevate durante l'esecuzione del servizio;
  - non assuma ordini da estranei all'esecuzione del servizio;
  - rispetti tutte le prescrizioni di servizio;
  - sia in possesso e mantenga i prescritti requisiti di legge per la guida dei mezzi.
17. L'Ente ha facoltà di effettuare tutti i controlli che ritiene opportuni senza che il Concessionario o il personale impiegato possa opporre impedimenti.
18. Il Concessionario ed il personale impiegato non potrà rifiutare di fornire le informazioni riguardanti il servizio.
19. L'Ente ha facoltà di chiedere al Concessionario di predisporre provvedimenti nei confronti del personale stesso, per il quale siano stati rilevati comprovati motivi di non idoneità al servizio; ciò avverrà in contraddittorio tra le parti. Qualora le giustificazioni non siano ritenute attendibili e sufficienti a giudizio insindacabile dall'Ente concedente, il Concessionario dovrà provvedere alla sostituzione del personale impiegato
20. Il Concessionario dovrà richiamare e, se necessario, sostituire i dipendenti che non mantenessero un comportamento corretto e riguardoso verso gli utenti, anche su semplice richiesta dell'Ente.

#### 4.7 - QUALITÀ DEL SERVIZIO - CARTA DELLA MOBILITÀ

1. Il Concessionario è tenuto ad una attività continua di miglioramento dei livelli di qualità del servizio secondo gli standard previsti nel presente capitolato.

##### ➤ Carta della mobilità

1. Il Concessionario è tenuto ad adottare una propria "Carta della mobilità", redatta in via definitiva per l'intero territorio oggetto del servizio, entro 3 (tre) mesi dalla data di stipula del contratto, elaborata sulla base dei principi e degli indirizzi tracciati dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/1/1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici" e dallo "Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del settore trasporti (Carta della Mobilità)" contenuto nel Decreto del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1998, e degli indicatori di efficienza ed efficacia del servizio e predisposta secondo lo schema generale di riferimento approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1998.

2. Il Concessionario monitorerà, con oneri e spese a proprio carico, gli indicatori della soddisfazione della clientela da comunicarsi preventivamente all'Ente; tali indicatori sono, nella misura minima, i fattori di qualità di seguito indicati:

- informazione alla clientela;
- regolarità e puntualità del servizio e puntualità dei mezzi;
- sicurezza del viaggio;
- pulizia e igienizzazione dei mezzi;
- confort di viaggio;
- servizi aggiuntivi offerti;
- reclami e/o suggerimenti da parte dell'utenza e relativo riscontro;
- rispetto dell'ambiente.

3. Oltre gli standard esplicitati nel presente Capitolato, l'Impresa affidataria è tenuta ai seguenti adempimenti:

##### ➤ Manutenzione dei mezzi e affidabilità

1. Il Concessionario deve predisporre un programma di manutenzione, in funzione del chilometraggio percorso, dei mezzi da utilizzare per i servizi, in modo da garantire la massima affidabilità dei mezzi, oltre al collaudo annuale previsto dal

Codice della Strada.

2. Il Concessionario deve predisporre un cronoprogramma annuo di manutenzione dei mezzi, in funzione delle prescrizioni della casa madre (libretto delle manutenzioni), del chilometraggio percorso dai mezzi e dalle ore di funzionamento.

3. Il Concessionario dovrà rilevare e registrare tutte le manutenzioni effettuate su una scheda intestata ad ogni singolo mezzo ed impianto, sottoscritta, per ogni intervento, dall'addetto che ha svolto l'intervento stesso (o dalla ditta esterna) e dal Direttore/Responsabile di esercizio che sarà a disposizione del personale dell'Ente addetto al controllo

4. Tutte le schede devono essere conservate per un periodo non inferiore a quello contrattuale nella sede legale del Concessionario e devono essere rese disponibili al personale dell'Ente per le verifiche in corso di esercizio.

#### ➤ **Pulizia dei mezzi e degli impianti.**

1. Il Concessionario deve garantire la pulizia ed il decoro, interno ed esterno dei veicoli.

A tal fine il Concessionario deve predisporre un cronoprogramma di pulizia dei mezzi (tipo di pulizia e cadenza giornaliera, settimanale, ecc.)

L'Ente concedente ha facoltà di chiedere integrazioni del servizio di pulizia in ragione delle evidenze riscontrate e/o delle segnalazioni ricevute.

Le attività di pulizia minimali dovranno comunque prevedere:

- interventi di pulizia radicale straordinaria con sanificazione e/o disinfezione piano operativo degli interventi redatto dall'affidataria con indicazione del calendario e tipologia interventi con periodicità almeno mensile;
- interventi di lavaggio delle superfici esterne e interne (compresi pavimenti vetri, ecc.), con igienizzazione a mezzo di appositi prodotti certificati per la tipologia del mezzo, con frequenza settimanale;
- interventi di pulizia interna e di raccolta dei rifiuti, svuotamento portacenere, spolveratura finale dei punti a contatto con l'utenza (corrimano, cornici, vetri, cruscotto, sedili) ecc., con cadenza giornaliera;
- servizio di mantenimento dei livelli di pulizia interna secondo le esigenze giornaliere.

Il Concessionario deve inoltre effettuare quegli interventi straordinari che si rendano necessari a seguito di particolari eventi, ivi compresi gli atti di vandalismo.

Eventuali sopraggiunti problemi di integrità e decoro dei veicoli dovranno essere rimossi entro un giorno

#### ➤ **Confort di viaggio**

Il Concessionario deve garantire le migliori condizioni possibili di viaggio a bordo dei propri autobus, assicurando il riscaldamento in inverno, l'aria condizionata in estate, l'assenza di infiltrazioni d'acqua, di fumi o gas di scarico, spifferi, rumori, o qualunque altro motivo di disagio al viaggiatore.

In caso di guasto che provochi situazioni di disagio o riduzione del normale livello di confort del viaggio il Concessionario deve adoperarsi per sostituire quanto prima possibile il mezzo con altro pienamente efficiente, tra quelli indicati quali mezzi di riserva.

### **5. - SISTEMA DI INFORMAZIONE ALL'UTENZA**

Il Concessionario è tenuto a garantire un'efficace informazione all'utenza sulle caratteristiche dei servizi offerti e sugli orari di servizio, con particolare riferimento alle informazioni presso le fermate degli orari, delle coincidenze con altre modalità di trasporto.

Il Concessionario è unico responsabile di tutte le attività di informazione e assistenza all'utenza e deve assicurare una costante ed aggiornata informazione ai viaggiatori sui servizi offerti mediante:

- segnalazione delle fermate con l'indicazione della linea in transito, prezzi e relativi orari (almeno nella fermata principale di ogni comune)
- pubblicazione e diffusione dell'orario generale dei servizi, delle sue variazioni e modifiche anche temporanee.
- segnalazione, a bordo dei mezzi, e con comunicati a mezzo stampa, a seconda dell'importanza dell'evento, di scioperi, deviazioni, soppressioni od ogni altra anomalia di servizio con congruo anticipo

Al verificarsi delle variazioni degli orari dei servizi, con particolare riguardo al passaggio dall'orario invernale a quello estivo e viceversa, e comunque in ogni altro caso che preveda un cambiamento degli orari e dei percorsi, il Concessionario si impegna a garantire una tempestiva informazione all'utenza nei giorni precedenti l'entrata in vigore del nuovo orario e del nuovo servizio.

#### ➤ **Numero di telefono per informazioni**

E' fatto obbligo al Concessionario di istituire, al momento dell'avvio del servizio, un numero di telefono dedicato e un indirizzo di posta elettronica, resi pubblici attraverso una mirata campagna di informazione da parte del Concessionario, che fornisca informazioni sul servizio: quali richieste inerenti orari e linee del servizio, ed ogni altra assistenza utile connessa con il servizio medesimo.

Il numero telefonico deve essere operativo con operatore in orario di servizio del personale preposto almeno nelle seguenti fasce orarie:

- Programma di esercizio invernale dalle 8:00 alle 12:00 / dalle 14:00 alle 18:00 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì
- Programma di esercizio estivo dalle 8:00 alle 12:00 / dalle 14:00 alle 18:00 dal lunedì al sabato

### **6. - RENDICONTAZIONE DEL SERVIZIO**

Il Concessionario dovrà inviare all'indirizzo e-mail dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia [info@uniomemontanavalsesia.it](mailto:info@uniomemontanavalsesia.it) (mensilmente) una completa rendicontazione in formato elettronico del servizio svolto e dei dati di esercizio giornalieri (percordanze chilometriche e utenti) suddivisi per linea e giorni di servizio, compresi i dati relativi agli incassi (con riferimento agli incassi mensili)



Il Concessionario è tenuto fornire a richiesta, agli organi preposti alla vigilanza e al controllo tutte le informazioni di carattere tecnico, gestionale e finanziario relativi ai servizi esercitati, richiesti dallo Stato, dal Ministero dei Trasporti, dalla Regione Piemonte, dall'Agenzia della Mobilità Piemontese, dall'Ente concedente e da qualsiasi altra autorità preposta, provvedendo a soddisfare le richieste e allegando la documentazione necessaria

## 7. - CONTROLLI

L'Ente concedente effettuerà controlli al fine di verificare che il servizio venga svolto secondo quanto stabilito dal presente Capitolato e secondo le disposizioni normative vigenti in materia.

In particolare potranno essere effettuati controlli, in qualunque momento, per accertare il rispetto degli orari, l'idoneità dei mezzi di trasporto utilizzati e del personale posto alla guida degli autoveicoli.

Il Concessionario dovrà consentire, qualora necessario ai fini di cui sopra, l'accesso del personale preposto ai controlli ai mezzi utilizzati per il servizio ed ai luoghi di loro deposito o sosta.

Potranno essere attivate, in collaborazione con il Concessionario, altre forme di verifica dell'andamento del servizio come ad esempio questionari verso gli utenti o altri strumenti atti a raccogliere informazioni sul servizio.

## 8. - RESPONSABILITA' PER DANNI VERSO TERZI

Il Concessionario

- assume ogni responsabilità nell'esecuzione del servizio, liberando e manlevando l'Ente e gli Uffici preposti al controllo, impegnandosi ad adottare tutti gli accorgimenti, le cautele e le provvidenze necessarie a garantire la sicurezza e l'incolumità degli utenti, del personale addetto e di terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia;
- è responsabile dei danni che per fatto suo e/o dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi, dei suoi fornitori, per omissione o per mancata previdenza, fossero arrecati alle persone e/o alle cose, tenendo sollevato l'Ente concedente da ogni responsabilità ed onere, ivi compresa ogni responsabilità civile anche per eventi non connessi con la circolazione dei veicoli;
- dovrà provvedere immediatamente, a propria cura e spese, alla riparazione e sostituzione dei mezzi danneggiati, nonché di ogni altro elemento che possa costituire pericolo, anche soltanto potenziale, per la pubblica incolumità;
- è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili durante l'esecuzione del servizio o in conseguenza del medesimo senza possibilità alcuna di rivalsa nei confronti dell'Ente e degli uffici preposti alla gestione del servizio;
- è unico responsabile in caso di inosservanza delle norme in materia di viabilità e di trasporto di persone;
- è responsabile verso l'Ente concedente dei danni che possa comunque arrecargli.

## 9. - RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO E POLIZZE ASSICURATIVE

Il servizio oggetto del presente Capitolato si intende esercitato a totale rischio e pericolo del Concessionario, che assume ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale verso terzi, ivi compresi i trasportati, per danni arrecati anche da propri dipendenti e/o collaboratori a persone e/o cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo, sollevando in tal senso l'Ente concedente e i funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale ed assumendo in proprio l'eventuale lite. Resta a completo ed esclusivo carico del Concessionario qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Ente concedente.

Per responsabilità del Concessionario si richiama l'art. 1681 del C.C., precisando che il momento iniziale della responsabilità non si identifica con quello della partenza e la responsabilità non è limitata all'effettiva durata del movimento del mezzo di trasporto, ma si debbono considerare avvenuti durante il viaggio i sinistri che colpiscono i viaggiatori durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto, durante le soste e le fermate.

Il Concessionario è unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di viabilità e trasporto. La sorveglianza sul rispetto del Capitolato da parte dell'Ente concedente e la piena osservanza delle prescrizioni in esso contenute da parte del Concessionario non diminuirà in nulla la responsabilità del Concessionario stesso per tutto quanto attiene lo svolgimento del servizio, responsabilità che rimarrà esclusivamente a carico del medesimo.

E' pertanto posta a carico del Concessionario ogni piena e diretta responsabilità gestionale del servizio affidato, liberando a pari titolo l'Ente concedente ed impegnandosi ad eseguire ogni prestazione nel rispetto delle obbligazioni assunte e delle prescrizioni del presente Capitolato, del disciplinare e di ogni normativa vigente in materia, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale.

Il Concessionario risponderà quindi direttamente, penalmente e civilmente, dei danni, infortuni od altro che dovessero accadere alle persone, siano esse utenti, dipendenti dell'aggiudicatario o terzi, ed alle cose tutte durante lo svolgimento o in conseguenza del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Ente concedente o di compensi da parte dell'Ente concedente, fatti salvi gli interventi a favore dell'impresa da parte di società assicuratrici.

Conseguentemente, il Concessionario esonera l'Ente concedente e l'Ufficio competente, che riveste esclusivamente funzioni tecnico-amministrative, da qualsiasi azione, nessuna esclusa, che eventualmente potesse contro i medesimi essere intentata.

A garanzia di quanto sopra il Concessionario dovrà essere provvisto di polizze assicurative, da presentarsi prima della stipula del contratto, valevoli per un periodo pari alla durata del contratto stesso.

In particolare l'aggiudicatario dovrà disporre e presentare all'Ente:

➤ **Polizza Responsabilità Civile Auto (RCA)** per ogni mezzo utilizzato per il servizio con un massimale minimo di legge con riferimento alle norme in vigore, comprensiva di R.C. dei trasportati e delle coperture per infortunio degli utenti in salita e discesa dai mezzi **nonché corredata dalla garanzia di "rinuncia alla rivalsa" nei confronti dell'Ente concedente** nel caso di:

- conducente non abilitato alla guida in base alla normativa vigente;
- danni subiti da terzi trasportati;
- trasporto non effettuato in conformità alle disposizioni normative vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata sanzione in via definitiva ai sensi degli artt. 186, 186 bis e 187 del D.Lgs. 285/1992 (codice della strada) s.m.i.;

Le polizze relative ai veicoli, debitamente quietanzate, dovranno essere presentate dal Concessionario all'Ente concedente prima dell'avvio del servizio

➤ **Polizza Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), corredata dalla garanzia di "rinuncia alla rivalsa" nei confronti dell'Ente concedente**, a copertura di qualsiasi evento dannoso connesso all'espletamento del servizio unitamente ai danni arrecati per fatto del Concessionario o dei suoi dipendenti, anche se per colpa grave o dolo, in conseguenza di eventi od operazioni connesse allo svolgimento del servizio, con un massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/zerozero) per sinistro e per persona;

La polizza dovrà garantire la copertura del servizio espletato dal Concessionario

Il Concessionario dovrà trasmettere copia delle quietanze comprovanti il pagamento del premio relativo alla polizza prima dell'avvio del servizio

➤ **Polizza Responsabilità Civile verso Prestatori d'opera (RCO)**, a qualsiasi titolo tali prestatori di lavoro svolgano attività in favore del Concessionario, **corredata dalla garanzia di "rinuncia alla rivalsa" nei confronti dell'Ente concedente**, con un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 (unmilione/centomila/zerozero).

La polizza dovrà garantire la copertura del servizio espletato dal Concessionario

Il Concessionario dovrà trasmettere copia delle quietanze comprovanti il pagamento del premio relativo alla polizza prima dell'avvio del servizio

Il massimale previsto nelle polizze non è da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dal Concessionario sia nei confronti dei terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti dell'Ente concedente.

Per eventuali danni causati dagli utenti agli automezzi, il Concessionario manleva l'Ente concedente da ogni e qualsiasi responsabilità.

Il Concessionario dovrà trasmettere all'Ente concedente copia delle quietanze comprovanti il pagamento dei premi relative alle polizze assicurative sopra indicate debitamente sottoscritte dal rappresentante della Compagnia Assicuratrice

Le polizze assicurative non liberano il Concessionario dalle proprie responsabilità, avendo le stesse esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia.

Eventuali scoperti e franchigie rimangono a carico del Concessionario

Per la responsabilità del Concessionario si precisa che si debbono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono gli utenti durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere, durante le soste e le fermate.

## 10. - INCIDENTI DURANTE IL SERVIZIO

Il Concessionario dovrà dare immediata comunicazione telefonica e scritta (entro il termine massimo di 1 giorno) e a titolo informativo all'Ente concedente di tutti gli incidenti e danni a cose o a persone che dovessero verificarsi durante il trasporto. Detta comunicazione deve essere effettuata anche nel caso in cui non ne sia derivato alcun danno.

Ogni autista dovrà essere dotato di telefono cellulare, da utilizzare nel rispetto della vigente normativa, per garantire la tempestiva comunicazione al Gestore dei Trasporti dell'avversità occorsa, senza abbandonare il mezzo e gli utenti trasportati

## 11. - RISCHI E RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è responsabile;

- dell'esatto adempimento del Contratto e della perfetta esecuzione del servizio oggetto della concessione;
- dell'espletamento delle prestazioni contrattuali nei confronti del personale impiegato e dei terzi e deve adottare tutti i provvedimenti e le cautele all'uopo necessari, sollevando l'Ente concedente, i suoi Uffici e/o incaricati, da qualsiasi responsabilità e da qualsiasi pretesa avanzata da terzi conseguenti lo svolgimento del servizio.

L'Ente concedente, nel rispetto della normativa vigente, ha la facoltà, in caso di accertati disservizi o gravi inadempienze, di far subentrare in tutto o in parte ed in qualsiasi momento, nella gestione del Contratto sottoscritto a seguito della presente gara, un nuovo Concessionario da essa incaricato, senza che il Concessionario possa opporsi o recedere dal contratto.

## 12. - CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il Concessionario dovrà costituire, per i termini di durata dell'appalto,

una garanzia denominata "garanzia definitiva" fissata nella misura del 10% dell'importo contrattuale a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi previsti dal contratto, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che l'Ente concedente dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell'obbligazione o di cattiva esecuzione del servizio da parte del Concessionario, ivi compreso il maggior prezzo che l'Ente concedente dovesse pagare qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione del contratto aggiudicato al Concessionario, in caso di risoluzione del contratto per inadempienze del Concessionario stesso.

Sono fatte salve le previsioni di cui all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in ordine alla riduzione al 50% della garanzia per gli operatori economici certificati.

La mancata costituzione della garanzia fidejussoria determina la decadenza dell'affidamento e l'incameramento della garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., da parte dell'Ente concedente, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di scadenza contrattuale.

Resta salvo per l'Ente concedente l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente.

Il Concessionario è obbligato a reintegrare la garanzia nei casi in cui l'Ente concedente avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, della medesima durante l'esecuzione del contratto.

### 13. - CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione del contratto da parte del Concessionario, pena l'immediata risoluzione del contratto stesso e il risarcimento dei danni e delle spese causati all'Ente concedente.

In caso di inottemperanza a tale divieto, il contratto con l'Appaltatore deve intendersi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

E' vietato, inoltre, cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione del servizio previsto per contratto, senza l'esplicito riconoscimento dell'Amministrazione.

### 14. - SUBAPPALTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 4 punto 7 del Regolamento CE 1370/2007 che prevede che *"In caso di subappalto, l'operatore al quale, ai sensi di detto regolamento, sono affidate la gestione e la prestazione di un servizio pubblico di trasporto di passeggeri è tenuto a fornire direttamente una parte importante del servizio di trasporto pubblico"*. **Il Contratto di servizio determina, in conformità della legislazione nazionale e comunitaria, le condizioni applicabili al subappalto" la prevalente esecuzione del contratto è riservata al Concessionario,**

Il Concessionario ha la facoltà di subappaltare parte dei servizi oggetto del Contratto, purchè i subappaltatori siano in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio di trasporto pubblico di persone ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs 422/1997 In conformità a quanto previsto dall'art. 4 punto 7 del Regolamento CE 1370 e degli articoli 105 e 174 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., che si applicano in quanto compatibili, l'operatore economico concorrente deve indicare all'atto dell'offerta (nelle apposite sezioni a ciò riservate all'interno del DGUE) i servizi che intende subappaltare.

In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato

Ai sensi dell'art. 174 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., il concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. Il concessionario è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto

### 15. - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

La stipula del Contratto di Servizio - in forma pubblica amministrativa - avrà luogo decorsi i termini di cui all'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016. Sono fatte salve le previsioni di cui all'art. 32, comma 9, del medesimo D.Lgs. 50/2016.

La stipulazione del contratto è subordinata all'accertamento di tutti i requisiti dichiarati dall'Appaltatore in sede di gara.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese relative alla stipulazione del contratto e sua registrazione, nessuna esclusa.

Ai sensi del D.M. del Ministero Infrastrutture del 02/12/2016, è altresì a carico del Concessionario il rimborso delle spese di pubblicità

Nel caso in cui non vengano eseguiti tempestivamente gli adempimenti prescritti ai fini della stipulazione del contratto o che l'appaltatore non si presenti nella data e luogo fissati per la stipulazione senza alcuna valida giustificazione o non presenti la garanzia/cauzione nei termini assegnati, la stazione appaltante lo dichiarerà decaduto, incamererà la cauzione provvisoria e potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue in graduatoria. Saranno a carico dell'appaltatore inadempiente gli eventuali maggiori oneri sostenuti dalla stazione appaltante.

### 16. - RICHIESTA DI ESECUZIONE ANTICIPATA DELLE PRESTAZIONI

Ai sensi dell'articolo 32, comma 8, ultimo periodo e comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Ente concedente si riserva la facoltà di richiedere l'avvio anticipato in via d'urgenza delle prestazioni di cui al presente Capitolato, in pendenza di stipula del Contratto di Servizio, dopo l'esecutività del provvedimento che approva il verbale di gara e dispone l'aggiudicazione provvisoria. L'esecuzione d'urgenza è ammessa in considerazione del fatto che la mancata esecuzione della prestazione dedotte nella gara e l'interruzione del trasporto pubblico determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.

**Pertanto il Concessionario dovrà impegnarsi, con dichiarazione resa in sede di gara, a garantire l'inizio del servizio con decorrenza 24.04.2023**

### 17. - REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Sono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del Contratto di appalto, comprese

le spese di bollo e registro

### 18. - PATTO DI INTEGRITA'

Al presente appalto si applicano le clausole pattizie di cui al "Patto di Integrità" (art. 1, comma 17, L. 190/2012, allegato al Bando e sottoscritto dal Concessionario in sede di presentazione dell'offerta.

Il Patto di Integrità obbliga stazione appaltante ed operatore economico ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché ai principi elencati all'articolo 30 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

### 19. - RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, nel Bando, nel Disciplinare e nel Contratto di Servizio, si fa rinvio alle vigenti norme in materia di Trasporto Pubblico Locale di persone con autobus e, in generale, a quanto disposto dal Regolamento CE n. 1370/2007, nonché dalle disposizioni del D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti" e s.m.i. applicabili, del D.Lgs. 422/1997 e s.m.i., della L.R. 1/2000 e s.m.i., del Codice Civile, dal D.Lgs. 81/2008, nonché a quanto previsto dal bando, dal disciplinare di gara nonché alla normativa applicabile ai Contratti di Servizio e ai Contratti stipulati dalle pubbliche Amministrazioni

Il Concessionario è tenuto comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.

Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.

Allegati del presente Capitolato Speciale di Appalto

- A) "PROGRAMMA DI ESERCIZIO VAL SERMENZA (Varallo-Carcoforo) INVERNALE
- B) "PROGRAMMA DI ESERCIZIO VAL MASTALLONE (Varallo-Rimella) INVERNALE
- C) "PROGRAMMA DI ESERCIZIO VALSERMENZA (Varallo-Rima-Carcoforo) ESTIVO
- D) "PROGRAMMA DI ESERCIZIO VAL MASTALLONE (Varallo-Cervatto-Rimella) ESTIVO

Il Responsabile del Servizio  
Amministrativo Programmazione  
Sviluppo Economico Sociale  
Dott.ssa Marzia Novarina



## PROGRAMMA DI ESERCIZIO VALSERMENZA VARALLO-CARCOFORO

### INVERNALE

(aggiornamento Determinazione Responsabile Servizio Amministrativo Programmazione Sviluppo Economico-sociale n. 42/ 31.08.23)

I biglietti delle corse di linea indicate sotto si acquistano a bordo degli autobus. Si applicano le tariffe stabilite dall'Agenzia della Mobilità Piemontese consultabili sul sito [www.unione.montanavalsesia.it](http://www.unione.montanavalsesia.it)



Tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì NO SABATO E FESTIVI	Lunedì Mercoledì Giovedì Venerdì NO MARTEDI SABATO E FESTIVI A)*	SOLO MARTEDI Corsa mercatale SOLO SU RICHIESTA A)*	Tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì NO SABATO E FESTIVI	Tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì NO SABATO E FESTIVI B)*	FERMATE		Tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì NO SABATO E FESTIVI	Lunedì Mercoledì Giovedì Venerdì NO MARTEDI SABATO E FESTIVI A)*	SOLO MARTEDI Corsa mercatale SOLO SU RICHIESTA A)*	Tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì NO SABATO E FESTIVI	Tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì NO SABATO E FESTIVI
5.50	11.00	11.30	14.30	16.50	VARALLO	Stazione F.S.	7.35	12.50		16.20	18.40
5.55	11.05	Solo Corsa a chiamata da prenotare	14.35	16.55	VARALLO	Istituto Cairni	7.30	12.45		16.15	18.35
6.05	11.15		14.45	17.05 (C)	BALMUCCIA	Bivio Rimasco	7.20	12.35		16.05	18.25
6.07	11.18		14.48	17.08	ROSSA	Cerva (Carrozzeria)	7.17	12.32		16.02	18.22
=	11.22		14.52	17.12	ROSSA	Centro	7.13	12.28		15.58	18.18
6.10	11.34		15.04	17.24	BOCCIOLETO	Municipio	7.01	12.16		15.46	18.06
6.13	11.37		15.07	17.27	BOCCIOLETO	Piaggiona	6.58	12.13		15.43	18.03
6.16	11.40		15.10	17.30	BOCCIOLETO	Fervento (Bar)	6.55	12.10		15.40	18.00
6.21	11.45		15.15	17.35	RIMASCO	Piazza	6.50	12.05	Solo Corsa a chiamata da prenotare	15.35	17.55
6.24	11.48		15.18	17.38	RIMASCO	Bivio Priami	6.47	12.02		15.32	17.52
6.27	11.51		15.21	17.41	RIMASCO	Ferrate	6.44	11.59		15.29	17.49
6.30	11.55		15.25	17.45	CARCOFORO	Piazza	6.40	11.55		15.25	17.45

#### A) \* = TUTTI I MARTEDI: CORSA MERCATALE A CHIAMATA SOLO SU PRENOTAZIONE

Corsa con prenotazione obbligatoria SIA IN SALITA CHE IN DISCESA solo nelle giornate di Martedì (Servizio Mercatale). Effettua fermate a richiesta nelle fermate del percorso di linea e nelle frazioni dei Comuni toccati dall'itinerario della linea. E' OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE, telefonando, il giorno prima, al call center : 348.4535929 attivo nella fascia oraria 8,00 - 12,00 / 14,00 - 18,00 dal lunedì al venerdì (escluso giorni festivi). E' possibile prenotare il servizio anche nella stessa giornata purché compatibile con i servizi già in essere. Costo del biglietto solo per la corsa a chiamata mercatale: € 5,00 a corsa. I biglietti si acquistano a bordo dei mezzi.

B) \* = Il martedì transita ANCHE da Balnucchia Scuole Medie

#### SERVIZIO FLEXIBUS GESTITO DAL CONCESSIONARIO DITTA ANDREOLI TIZIANO dal lunedì al venerdì (feriali) dalle 8:00 alle 18:00

Compatibilmente con la disponibilità del personale a disposizione della Ditta Andreoli e con i tempi per l'effettuazione delle corse di linea del Programma di esercizio indicato sopra, è attivo un servizio a chiamata "Flexibus" nei Comuni comprese le FRAZIONI, serviti dalla linea oltre alle Frazioni di Varallo e Comune di Civiasco

Le prenotazioni dovranno essere effettuate SOLO e SOL TANTO nel giorno FERIALE antecedente all'utilizzo del servizio al seguente numero 348.4535929 nella fascia oraria 8,00 - 12,00 / 14,00 - 18,00. Il servizio di prenotazione è attivo dal lunedì al venerdì (escluso giorni festivi). I biglietti si acquistano a bordo dei mezzi.

Costo per singolo viaggio per persona: € 10,00. Non sono riconosciute eventuali agevolazioni tariffarie o gratuità risultanti dall'esibizione di documenti regionali

**PROGRAMMA DI ESERCIZIO VALMASTALLONE VARALLO - RIMELLA**

**INVERNALE (aggiornamento Determina Responsabile Servizio Amministrativo Programmazione Sviluppo Economico-sociale n. 42/31.08.23)**

I biglietti delle corse di linea indicate sotto si acquistano a bordo degli autobus.

Si applicano le tariffe stabilite dall'Agenzia della Mobilità Piemontese consultabili sul sito [www.unionemontanavalsesia.it](http://www.unionemontanavalsesia.it)

Tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì	Lunedì Mercoledì Giovedì Venerdì	SOLO MARTEDI Corsa mercatale	Tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì	Tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì	FERMATE		Tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì	Lunedì Mercoledì Giovedì Venerdì	SOLO MARTEDI Corsa mercatale	Tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì	Tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì
NO SABATO E FESTIVI	NO MARTEDI SABATO E FESTIVI A)*	SOLO SU RICHIESTA A)*	NO SABATO E FESTIVI	NO SABATO E FESTIVI			NO SABATO E FESTIVI	NO MARTEDI SABATO E FESTIVI A)*	SOLO SU RICHIESTA A)*	NO SABATO E FESTIVI	NO SABATO E FESTIVI
6.00	11.00	11.30	14.30	16.50	VARALLO	Stazione F. S.	7.35	12.30	16.00	18.20	
6.05	11.05		14.35	16.55	VARALLO	Istituto Caimi	7.30	12.25	15.55	18.16	
-----	-----	Solo corsa a chiamata da prenotare	14.37	16.57	VARALLO	Parco XV Aprile	7.28	-----	-----	-----	-----
6.08	11.08		14.38	16.58	VARALLO	BARATTINA (Plane Belle)	7.26	12.21	16.51	18.12	
6.13	11.13		14.43	17.03	CRAVAGLIANA	BOCCIOLARO	7.21	12.16	15.46	18.07	
6.15	11.15		14.45	17.06	CRAVAGLIANA	BRUGAROLO (Bivio)	7.19	12.14	15.44	18.05	
6.18	11.18		14.48	17.08	CRAVAGLIANA	Municipio	7.16	12.11	15.41	18.02	
6.21	11.21		14.51	17.11	CRAVAGLIANA	NOSUGGIO	7.14	12.09	15.39	17.59	
6.24	11.24		14.54	17.14	CRAVAGLIANA	FERRERA (Bivio Valbella)	7.11	12.06	15.36	17.56	
6.27	11.27		14.57	17.17	CRAVAGLIANA	BARACCON (Bivio Voj)	7.08	12.03	15.33	17.53	
6.30	11.30		15.00	17.20	FOBELLO	Piazza	7.05	12.00	15.30	17.50	
6.45	11.45		15.15	17.35	RIMELLA	Chiesa	6.50	11.45	15.15	17.35	

**A) \* = TUTTI I MARTEDI: CORSA MERCATALE A CHIAMATA SOLO SU PRENOTAZIONE**

Corsa con prenotazione obbligatoria SIA IN SALITA CHE IN DISCESA solo nelle giornate di Martedì (Servizio Mercatale). Effettua fermate a richiesta nelle fermate del percorso di linea e nelle frazioni dei Comuni toccati dall'itinerario della linea. **E' OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE, telefonando, il giorno prima, al call center : 348.4535929** attivo nella fascia oraria 8,00 – 12,00 / 14,00 – 18,00 dal lunedì al venerdì (escluso giorni festivi). E' possibile prenotare il servizio anche nella stessa giornata purché compatibile con i servizi già in essere. Costo del biglietto solo per la corsa a chiamata mercatale: € 5,00 a corsa. I biglietti si acquistano a bordo dei mezzi.

**SERVIZIO FLEXIBUS GESTITO DAL CONCESSIONARIO DITTA ANDREOLI TIZIANO dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00 (feriali)**

**Compatibilmente con la disponibilità del personale a disposizione della Ditta Andreoli e con i tempi per l'effettuazione delle corse di linea del Programma di esercizio indicato sopra**, è attivo un servizio a chiamata "Flexibus" nei Comuni comprese le FRAZIONI servizi dalla linea oltre alle Frazioni di Varallo e Comune di Civasco

Le prenotazioni dovranno essere effettuate SOLO e SOLTANTO nel giorno FERIALE antecedente all'utilizzo del servizio al seguente numero **348.4535929** nella fascia oraria 8,00 / 12,00 / 14,00 – 18,00. Il servizio di prenotazione è attivo dal lunedì al venerdì feriali (escluso giorni festivi). I biglietti si acquistano a bordo dei mezzi.

Costo per singolo viaggio per persona: € 10,00. Per questo servizio non sono riconosciute eventuali agevolazioni tariffarie o gratuità risultanti dall'esibizione di documenti regionali

**PROGRAMMA DI ESERCIZIO VALSERMENZA VARALLO - RIMA - CARCOFORO**

**ESTIVO (aggiornamento delibera Giunta n. 40 del 18.04.23)**

I biglietti delle corse di linea indicate sotto si acquistano a bordo degli autobus.

Si applicano le tariffe in base alle classi chilometriche stabilite dall'Agenzia della Mobilità Piemontese consultabili sul sito [www.unione.montanavalsesia.it](http://www.unione.montanavalsesia.it). NB. Il giorno 15 agosto il servizio non sarà attivo.

Tutti i giorni anche festivi	Tutti i giorni anche festivi/ Escluso MARTEDI (vedi nota A)* sotto) Escluso	A) * Corsa Mercatale SOLO MARTEDI (vedi nota A)* sotto)	Tutti i giorni anche festivi	FERMATE	Tutti i giorni anche festivi	Tutti i giorni anche festivi/ Escluso MARTEDI (vedi nota A)* sotto) Escluso	A) * Corsa Mercatale SOLO MARTEDI (vedi nota A)* sotto)	Tutti i giorni anche festivi
Escluso 15 agosto	Escluso A)* sotto) Escluso 15 agosto	11.30	Escluso 15/08/2023		Escluso 15 agosto	Escluso A)* sotto) Escluso 15 agosto		Escluso 15 agosto
<b>6.00</b>	<b>12.00</b>	<b>11.30</b>	<b>16.30</b>	<b>VARALLO</b>	<b>8.10</b>	<b>14.10</b>		<b>18.40</b>
6.05	12.05		16.35	VARALLO	8.05	14.05		18.35
6.15	12.15		16.45	BALMUCCIA	7.55	13.55		18.25
6.17	12.17		16.47	ROSSA	7.52	13.52		18.22
6.20	12.20		16.50	ROSSA	7.49	13.49		18.19
6.29	12.29		16.59	BOCCIOLETO	7.40	13.40		18.10
6.31	12.31		17.01	BOCCIOLETO	7.38	13.38		18.08
6.33	12.33		17.03	BOCCIOLETO	7.36	13.36		18.06
6.38	12.38		17.08	RIMASCO	7.31	13.31		18.01
6.42	12.42		17.12	RIMA S. G.	7.27	13.27		17.57
6.45	12.45		17.15	RIMA	7.24	13.24		17.54
6.48	12.48		17.18	RIMA S.G.	7.21	13.21		17.51
6.52	12.52		17.22	RIMASCO	7.17	13.17		17.47
6.59	12.59		17.29	RIMASCO	7.10	13.10		17.40
7.02	13.02		17.32	RIMASCO	7.08	13.08		17.38
<b>7.05</b>	<b>13.05</b>		<b>17.35</b>	<b>CARCOFORO</b>	<b>7.05</b>	<b>13.05</b>		<b>17.35</b>

A)\* = TUTTI I MARTEDI FERIALI (o LUNEDI' in caso di martedì mercatale FESTIVO): CORSA MERCATALE A CHIAMATA SOLO SU PRENOTAZIONE

Corsa con prenotazione obbligatoria SIA IN SALITA CHE IN DISCESA (compatibilmente con i servizi in salita) solo nelle giornate in cui si effettua il Mercato a Varallo.

Effettua fermate a richiesta nelle fermate del percorso di linea e nelle frazioni dei Comuni toccati dall'itinerario della linea. E' OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE telefonando, il giorno prima, al call center : 348.4535929 attivo nella fascia oraria 8,00 – 12,00 / 14,00 – 18,00 dal lunedì al venerdì (escluso giorni festivi). E' possibile prenotare il servizio anche nella stessa giornata purché compatibile con i servizi già in essere. Costo del biglietto solo per la corsa a chiamata mercatale: € 5,00 a corsa. I biglietti si acquistano a bordo dei mezzi.

SERVIZIO FLEXIBUS GESTITO DAL CONCESSIONARIO DITTA ANDREOLI TIZIANO dal lunedì al venerdì (feriali) dalle 8:00 alle 18:00

Compatibilmente con la disponibilità del personale a disposizione della Ditta Andreoli e con i tempi per l'effettuazione delle corse di linea del Programma di esercizio indicato sopra, è attivo un servizio a chiamata "Flexibus" nei Comuni comprese le FRAZIONI serviti dalla linea oltre alle Frazioni di Varallo e Comune di Civasco.

Le prenotazioni dovranno essere effettuate SOLO e SOLTANTO nel giorno FERIALE antecedente all'utilizzo del servizio al seguente numero 348.4535929 nella fascia oraria 8,00 / 12,00 / 14,00 – 18,00. Il servizio di prenotazione è attivo dal lunedì al venerdì feriali (escluso giorni festivi). I biglietti si acquistano a bordo dei mezzi.

Costo per singolo viaggio per persona: € 10,00. Non sono riconosciute eventuali agevolazioni tariffarie o gratuità risultanti dall'esibizione di documenti regionali

**PROGRAMMA DI ESERCIZIO VARALLO – CERVATTO - RIMELLA**

**ESTIVO (aggiornamento delibera Giunta n. 40 del 18.04.23)**

I biglietti delle corse di linea indicate sotto si acquistano a bordo degli autobus.

Si applicano le tariffe in base alle classi chilometriche stabilite dall'Agenzia della Mobilità Piemontese consultabili sul sito [www.unione.montanavalsesia.it](http://www.unione.montanavalsesia.it)

NB. Il giorno 15 agosto il servizio non sarà attivo.

	Tutti i giorni anche festivi	Tutti i giorni anche festivi	A) * Corsa Mercatale SOLO MARTEDI (vedi nota A)* sotto)	Tutti i giorni anche festivi		FERMATE	Tutti i giorni anche festivi	Tutti i giorni anche festivi	A) * Corsa Mercatale SOLO MARTEDI (vedi nota A)* sotto)	Tutti i giorni anche festivi
Escluso 15 agosto	Escluso 15 agosto	Escluso 15 agosto	MARTEDI (vedi nota A)* sotto)	Escluso 15/08/2023			Escluso 15 agosto	Escluso 15 agosto	MARTEDI (vedi nota A)* sotto)	Escluso 15 agosto
6.20	12.00	11.30	16.30	VARALLO	Stazione F. S.	7.40	13.20	17.50		
6.25	12.05		16.35	VARALLO	Istituto Cairni	7.35	13.15	17.45		
6.27	12.07	Solo corsa a chiamata da prenotare	16.37	VARALLO	BARATTINA (Piane Belle)	7.33	13.13	17.43		
6.30	12.10		16.40	CRAVAGLIANA	BOCCIOLARO	7.30	13.10	17.40		
6.31	12.11		16.41	CRAVAGLIANA	BRUGAROLO (Bivio)	7.29	13.09	17.39		
6.32	12.14		16.44	CRAVAGLIANA	Municipio	7.26	13.06	17.36		
6.34	12.16		16.46	CRAVAGLIANA	NOSUGGIO	7.24	13.04	17.34		
6.36	12.18		16.48	CRAVAGLIANA	F (Bivio Valbella)	7.22	13.02	17.32		
6.38	12.20		16.50	CRAVAGLIANA	BARACCONO (Bivio Voi)	7.20	13.00	17.30		
6.40	12.22		16.52	FOBELLO	Piazza	7.18	12.58	17.28		
6.42	12.24		16.54	CERVATTO	Piazza Castello	7.16	12.56	17.26		
6.44	12.26		16.56	FOBELLO	Piazza	7.14	12.54	17.24		
7.00	12.40		17.10	RIMELLA	Chiesa	7.00	12.40	17.10		

A)\* = TUTTI I MARTEDI FERIAI (o LUNEDI' in caso di martedì mercatale FESTIVO): CORSA MERCATALE A CHIAMATA SOLO SU PRENOTAZIONE

Corsa con prenotazione obbligatoria SIA IN SALITA CHE IN DISCESA (compatibilmente con i servizi in salita) solo nelle giornate in cui si effettua il Mercato a Varallo.

Effettua fermate a richiesta nelle fermate del percorso di linea e nelle frazioni dei Comuni toccati dall'itinerario della linea. E' OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE, telefonando, il giorno prima, al call center : 348.4535929 attivo nella fascia oraria 8.00 – 12.00 / 14.00 – 18.00 dal lunedì al venerdì (escluso giorni festivi). E' possibile prenotare il servizio anche nella stessa giornata purché compatibile con i servizi già in essere. Costo del biglietto solo per la corsa a chiamata mercatale: € 5,00 a corsa. I biglietti si acquistano a bordo dei mezzi.

SERVIZIO FLEXIBUS GESTITO DAL CONCESSIONARIO DITTA ANDREOLI TIZIANO dal lunedì al venerdì (feriali) dalle 8:00 alle 18:00

Compatibilmente con la disponibilità del personale a disposizione della Ditta Andreoli e con i tempi per l'effettuazione delle corse di linea del Programma di esercizio indicato sopra, è attivo un servizio a chiamata "Flexibus" nei Comuni comprese le FRAZIONI, servizi dalla linea oltre alle Frazioni di Varallo e Comune di Civiasco.

Le prenotazioni dovranno essere effettuate SOLO e SOLTANTO nel giorno FERIALE antecedente all'utilizzo del servizio al seguente numero 348.4535929 nella fascia oraria 8.00-12.00/14.00–18.00. Il servizio di prenotazione è attivo dal lunedì al venerdì feriali (escluso giorni festivi). I biglietti si acquistano a bordo dei mezzi.

Costo per singolo viaggio per persona: € 10,00. Non sono riconosciute eventuali agevolazioni tariffarie o gratuità risultanti dall'esibizione di documenti regionali